

400.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Difensore civico della regione Basilicata (Trasmissione di un documento)	6
Missioni valedoli nella seduta del 28 luglio 1998	3	Atti di controllo e di indirizzo	6
Progetti di legge (Annunzio)	3	Disegno di legge n. 4917	7
Parlamento europeo (Trasmissioni di riso- luzioni)	3	(Sezione 1 – Questioni pregiudiziali)	7
Corte dei conti (Trasmissioni di docu- menti)	4	Disegno di legge S. 2288 (approvato dal Se- nato) n. 4420	9
Comitato parlamentare per i servizi di in- formazione e sicurezza e per il segreto di Stato (Trasmissione di un documento)	5	(Sezione 1 – Articolo 1)	9
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	5	(Sezione 2 – Articolo 2)	11
Consiglio nazionale dell'economia e del la- voro (Trasmissione di un documento)	5	(Sezione 3 – Articolo 3)	13
Richieste ministeriali di parere parlamen- tare	5	(Sezione 4 – Articolo 4)	15
		(Sezione 5 – Articolo 5)	17
		(Sezione 6 – Articolo 6)	19
		(Sezione 7 – Articolo 7)	23

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 8 — Articolo 8)	24	(Sezione 4 — Articolo 3)	42
(Sezione 9 — Articolo 9)	24	(Sezione 5 — Articolo 4, emendamenti) ...	42
(Sezione 10 — Articolo 10)	33	(Sezione 6 — Articolo 5)	42
(Sezione 11 — Articolo 11)	33	(Sezione 7 — Articolo 6)	43
(Sezione 12 — Articolo 12)	36	(Sezione 8 — Ordini del giorno)	43
(Sezione 13 — Ordini del giorno)	36	Disegno di legge di conversione S. 3352 (ap- provato dal Senato) n. 5094	46
Disegno di legge n. 4698	38	(Sezione 1 — Articolo unico del disegno di legge di conversione; modificazioni appor- tate dal Senato)	46
(Sezione 1 — Questione pregiudiziale)	38	(Sezione 2 — Emendamenti riferiti agli ar- ticoli del decreto-legge)	61
(Sezione 2 — Articolo 1, emendamenti, emendamento al titolo)	39	(Sezione 3 — Ordini del giorno)	63
(Sezione 3 — Articolo 2, emendamenti) ...	41		

COMUNICAZIONI**Missioni valedoli
nella seduta del 28 luglio 1998.**

Albertini, Andreatta, Berlinguer, Bindi, Bordon, Burlando, Calzolaio, Corleone, Dini, Fantozzi, Leoni, Maccanico, Marongiu, Mattioli, Niccolini, Pennacchi, Prodi, Sales, Sinisi, Testa, Treu, Turco, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita.

Annunzio di proposte di legge.

In data 27 luglio 1998 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

MAURA COSSUTTA: « Introduzione dell'articolo 13-*bis* della legge 28 luglio 1961, n. 83, in materia di invalidità per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto » (5167);

TASSONE: « Modifica all'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, in materia di assunzioni obbligatorie del personale nelle amministrazioni pubbliche » (5168).

Saranno stampate e distribuite.

**Trasmissioni di risoluzioni
dal Parlamento europeo.**

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di quattro risoluzioni approvate nella sessione dal 29 al 30 aprile 1998:

sulla comunicazione della Commissione sulla competitività dell'industria della costruzione (doc. XII, n. 249);

sulla comunicazione della Commissione sulla competitività delle industrie europee del settore « Tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni » (TIC) (doc. XII, n. 250);

sulla relazione sulla convergenza dell'Istituto monetario europeo e sul documento della Commissione intitolato « EURO 1999 – 25 marzo 1998 – Relazione sulla convergenza e raccomandazione per il passaggio alla terza fase dell'Unione economica e monetaria » (doc. XII, n. 251);

sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni « Crescita e occupazione nel quadro di stabilità dell'UEM – Riflessioni di politica economica in vista dei grandi orientamenti del 1998 » (doc. XII, n. 252).

Questi documenti saranno stampati, distribuiti e, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

Commissione V (doc. XII, nn. 251, 252);

Commissione VIII (doc. XII, n. 249);

Commissione IX (doc. XII, n. 250);

nonché, per il parere, alla III e alla XIV Commissione (se non già deferite alle stesse, in sede primaria).

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di nove risoluzioni approvate nella sessione dal 15 al 19 giugno 1998:

una risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e alla conclusione di un accordo internazionale in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle norme relative a metodi di cattura non crudeli (doc. XII, n. 253);

sulla comunicazione della Commissione sull'Agenda 2000 — per un'Unione più forte e più ampia, parte I, capitolo II, « Coesione economica e sociale » (doc. XII, n. 254);

sui risultati del Consiglio europeo di Cardiff del 15 e 16 giugno 1998 (doc. XII, n. 255);

sulla situazione dei diritti dell'uomo in Indonesia e nel Timor Orientale (doc. XII, n. 256);

sulla seconda Conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) (doc. XII, n. 257);

sulla comunicazione della Commissione « Un pacchetto di misure volte a contrastare la concorrenza fiscale dannosa nell'Unione europea » (doc. XII, n. 258);

sulla pesca industriale (doc. XII, n. 259);

sull'industria delle conserve di prodotti della pesca e dell'acquacoltura nell'Unione europea (doc. XII, n. 260);

sulla società dell'informazione, la gestione di Internet e la democrazia (doc. XII, n. 261);

Questi documenti saranno stampati, distribuiti e, a norma dell'articolo 125,

comma 1, del regolamento, deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

Commissione III (doc. XII, nn. 255, 256);

Commissione V (doc. XII, n. 254);

Commissione VI (doc. XII, n. 258);

Commissione X (doc. XII, n. 257);

Commissione XIII (doc. XII, n. 253, 259, 260);

Commissioni riunite VII e IX (doc. XII, n. 261);

nonché, per il parere, alla III e alla XIV Commissione (se non già deferite alle stesse, in sede primaria).

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti, con lettera in data 22 luglio 1998, ha trasmesso in adempimento al disposto dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, copia della deliberazione assunta dalla Corte stessa — Sezione controllo sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato — nella seduta del 10 giugno 1998, con cui la Corte riferisce in merito alla relazione del Consigliere istruttore concernente l'indagine intersettoriale sulla gestione delle pubbliche forniture da parte delle Amministrazioni dello Stato relativa agli esercizi dal 1994 al 1997.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 24 luglio 1998, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Trieste, per gli esercizi dal 1990 al 1997 (doc. XV, n. 132).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

La Corte dei conti, con lettera in data 24 luglio 1998, ha trasmesso in adempimento al disposto dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, copia della deliberazione assunta dalla Corte stessa — Sezione controllo sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato — nella seduta del 19 giugno 1998, con cui la Corte riferisce in merito alla relazione del Consigliere istruttore dell'ufficio di coordinamento del controllo successivo, concernente l'indagine intersettoriale sulla gestione dei contratti di servizi relativamente agli anni dal 1994 al 1997.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato.

Il presidente del Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato, con lettera in data 28 luglio 1998, ha trasmesso la relazione concernente « Il controllo amministrativo-contabile sugli atti dei servizi di informazione e sicurezza », approvata dal Comitato nella seduta del 16 luglio 1998 (doc. XXXIV, n. 3).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro della sanità.

Il ministro della sanità, con lettera in data 23 luglio 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 5 giugno 1990, n. 135, la relazione sullo stato di attuazione delle strategie attivate per fronteggiare l'infezione da HIV nell'anno 1997 (doc. XCVII, n. 2).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Trasmissione dal ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale con lettera in data 24 luglio 1998 ha

trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, ultimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito in legge 28 novembre 1996, n. 608, la relazione semestrale al 31 dicembre 1997, sull'andamento dell'utilizzo dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili, nonché all'erogazione dei relativi sussidi.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Il presidente della commissione politica economica — presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro — con lettera in data 16 luglio 1998, ha trasmesso il testo di iniziative per l'occupazione e lo sviluppo previsti nel capitolo V del Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica relativo agli anni 1999-2001, approvato da quel consesso nella seduta del 15 luglio 1998.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, con delega in materia di politiche comunitarie, con lettera in data 22 luglio 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1998, n. 128, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo concernente l'attuazione della direttiva 95/53/CE che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla XII Commissione (Affari sociali). È altresì deferita, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, lettera b), del regolamento, alla XIV Commissione (Politiche Unione euro-

pea). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 6 settembre 1998.

Il ministro dei trasporti e della navigazione, con lettera in data 23 luglio 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento del capitolo 1143 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e della navigazione.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IX Commissione permanente (Trasporti), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 18 settembre 1998.

Il ministro delle finanze, con lettera in data 24 luglio 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 3-*bis*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, introdotto dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VI Commissione permanente (Finanze), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 18 settembre 1998.

Trasmissione dal difensore civico della regione Basilicata.

Il difensore civico della regione Basilicata, con lettera in data 21 luglio 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma secondo, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso difensore civico riferita all'anno 1997 (doc. CXXVIII, n. 1/14).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI URGENTI PER
L'ELEVAMENTO DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE (4917)**

(A.C. 4917 - sezione 1)

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

La Camera,

considerato che il disegno di legge recante « Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione » prefigura una riforma complessiva dell'istruzione secondaria superiore attraverso la concessione di una serie amplissima di deleghe al Governo da esercitarsi sotto forma di decreti ministeriali o interministeriali, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

rilevato che con l'adozione di tale procedura — data anche l'estrema vaghezza delle indicazioni contenute, in particolare, nel comma 7 dell'articolo 1 — il Parlamento verrebbe privato di un qualsiasi controllo su una riforma di importanza decisiva per il futuro del Paese e che appare del tutto illogico, nonché in contrasto sostanziale con gli articoli 72 e 76 della Costituzione, utilizzare lo strumento normativo del regolamento per disciplinare una materia così rilevante quale l'assetto complessivo dell'istruzione secondaria mentre spesso si utilizza lo strumento legislativo per disciplinare materie del tutto irrilevanti;

visto che il provvedimento, riguardando esclusivamente la scuola secondaria superiore ed escludendo la formazione professionale di competenza regionale, at-

tualmente affidata anche a strutture private, elude ancora una volta l'attuazione dell'articolo 33 della Costituzione sulla parità tra istituzioni scolastiche pubbliche e quelle private che svolgono una funzione di natura pubblica;

considerato che il provvedimento in esame rappresenta un modo surrettizio per riformare la scuola secondaria superiore con strumenti di natura burocratico-amministrativa al di fuori del controllo democratico del Parlamento,

delibera di non procedere
all'esame degli articoli.

n. 1. Aprea.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 4917, nel testo risultante dall'esame in sede referente, che prevede l'elevamento dell'obbligo scolastico dagli attuali otto a dieci anni, passando per una fase transitoria nella quale l'obbligo avrà durata novennale, per poi essere esteso nel quadro del generale riordino del sistema scolastico e formativo, fino al compimento del diciottesimo anno di età;

tenuto conto che il disegno di legge in esame, in particolare, nel comma 4 dell'articolo 1, prevede che, a conclusione del periodo di istruzione obbligatoria, è rilasciata all'alunno una mera certificazione avente valore di credito formativo, ponendosi in evidente contrasto con il disposto dell'articolo 33, comma 5, della Costitu-

zione, nel quale invece si stabilisce espressamente che « è prescritto un esame di stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale »;

rilevato che, nel corso dell'esame presso la VII commissione in sede referente, l'espressione "istruzione obbligato-

ria" è stata sostituita da quella "obbligo di istruzione", mentre l'articolo 34 della Costituzione fa esplicito riferimento all'obbligatorietà dell'istruzione:

delibera di non procedere
all'esame degli articoli.

n. 2. Rodeghiero, Bianchi Clerici, Santandrea, Caparini.

DISEGNO DI LEGGE: MODIFICHE ALLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1994, N. 109, E ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI (4420)

(A.C. 4420 - sezione 1)

ART. 1.

(Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge).

1. All'articolo 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominata « legge n. 109 », il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si intendono per lavori pubblici, se affidati dai soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi quando comprendano lavori accessori, si applicano le norme della presente legge qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50 per cento ».

2. All'articolo 2 della legge n. 109, la lettera *b*) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

« *b*) ai concessionari di lavori pubblici, di cui all'articolo 19, comma 2, ai concessionari di esercizio di infrastrutture

destinate al pubblico servizio, alle aziende speciali ed ai consorzi di cui agli articoli 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, alle società di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, ed all'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, alle società con capitale pubblico, in misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza nonché ai concessionari di servizi pubblici e ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, qualora operino in virtù di diritti speciali o esclusivi, per lo svolgimento di attività che riguardino i lavori, di qualsiasi importo, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e comunque i lavori riguardanti i rilevati aeroportuali e ferroviari, sempre che non si tratti di lavorazioni che non possono essere progettate separatamente e appaltate separatamente in quanto strettamente connesse e funzionali alla esecuzione di opere comprese nella disciplina del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 ».

3. All'articolo 2 della legge n. 109, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

« 3. Ai soggetti di cui al comma 2, lettera *b*), fatta eccezione per i concessionari di lavori pubblici, di cui al medesimo comma

2, lettera *b*), si applicano le disposizioni della presente legge ad esclusione degli articoli 7, 14, 18, 19, commi 2 e 2-*bis*, 27 e 33. Ai concessionari di lavori pubblici ed ai soggetti di cui al comma 2, lettera *c*), si applicano le disposizioni della presente legge ad esclusione degli articoli 7, 14, 19, commi 2 e 2-*bis*, 27, 32 e 33. Ai soggetti di cui al comma 2, lettera *b*), operanti nei settori di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, non si applicano, altresì, le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, relative all'esecuzione dei lavori, alla contabilità dei lavori e al collaudo dei lavori. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari relative ai collaudi di natura tecnica.

4. I concessionari di lavori pubblici di cui al comma 2, lettera *b*), sono obbligati ad appaltare a terzi attraverso pubblico incanto o licitazione privata i lavori pubblici non realizzati direttamente o tramite imprese controllate che devono essere espressamente indicate in sede di candidatura, con la specificazione anche delle rispettive quote dei lavori da eseguire; l'elenco delle imprese controllate viene successivamente aggiornato secondo le modifiche che intervengono nei rapporti tra le imprese. I requisiti di qualificazione previsti dalla presente legge per gli esecutori sono richiesti al concessionario ed alle imprese controllate, nei limiti dei lavori oggetto della concessione eseguiti direttamente. Le amministrazioni aggiudicatrici devono prevedere nel bando l'obbligo per il concessionario di appaltare a terzi una percentuale minima del 40 per cento dei lavori oggetto della concessione. Le imprese controllate devono eseguire i lavori secondo quanto disposto dalle norme della presente legge. Ai fini del presente comma si intendono per soggetti terzi anche le imprese collegate; le situazioni di controllo e di collegamento si determinano secondo quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile.

4-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano anche ai concessionari di lavori pubblici ed ai concessionari di infrastrutture adibite al pubblico servizio di cui

al comma 2, lettera *b*), per la realizzazione dei lavori previsti nelle convenzioni già assentite alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero rinnovate e prorogate, ai sensi della normativa vigente. I soggetti concessionari prima dell'inizio dei lavori sono tenuti a presentare al concedente idonea documentazione in grado di attestare la situazione di controllo per i fini di cui al comma 4 ».

4. All'articolo 2 della legge n. 109, i commi 5 e 5-*bis* sono sostituiti dai seguenti:

« 5. I lavori di competenza dei soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, di importo pari o superiore a 200.000 ECU e inferiore a 5 milioni di ECU, diversi da quelli individuati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e di quelli di cui al comma 2, lettera *b*), sono soggetti alle disposizioni di cui allo stesso decreto legislativo, ad eccezione degli articoli 11, commi 2 e 4, 19, 22, commi 4 e 5, 25, comma 2, 26, 28, 29 e 30. I lavori di importo inferiore a 200.000 ECU sono sottoposti ai regimi propri dei predetti soggetti.

5-*bis*. I soggetti di cui al comma 2 provvedono all'esecuzione dei lavori di cui alla presente legge, esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici ovvero in economia nei limiti di cui all'articolo 24. Le medesime disposizioni si applicano anche ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, per l'esecuzione di lavori, di qualsiasi importo, non rientranti tra quelli individuati ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del medesimo decreto legislativo nonché tra quelli di cui al comma 2, lettera *b*) del presente articolo ».

5. All'articolo 2, comma 6, lettera *a*), della legge n. 109, dopo le parole: « di interesse generale », la virgola è soppressa.

(A.C. 4420 — sezione 2)

ART. 2.

(Qualificazione).

1. All'articolo 8 della legge n. 109, i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati ed improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente.

2. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è istituito, tenendo conto della normativa vigente in materia, un sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, di importo superiore a 150.000 ECU, articolato in rapporto alle tipologie ed all'importo dei lavori stessi.

3. Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati dall'Autorità di cui all'articolo 4, sentita un'apposita commissione consultiva istituita presso l'Autorità medesima. Alle spese di finanziamento della commissione consultiva si provvede a carico del bilancio dell'Autorità, nei limiti delle risorse disponibili. Agli organismi di attestazione è demandato il compito di attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di:

a) certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie

UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000;

b) dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità rilasciata dai soggetti di cui alla lettera a);

c) requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione.

4. Il regolamento di cui al comma 2 definisce in particolare:

a) il numero e le modalità di nomina dei componenti la commissione consultiva di cui al comma 3, che deve essere composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, delle organizzazioni imprenditoriali firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori interessati;

b) le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale revoca nei confronti degli organismi di attestazione, nonché i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi devono possedere, fermo restando che essi devono agire in piena indipendenza rispetto ai soggetti esecutori di lavori pubblici destinatari del sistema di qualificazione e che sono soggetti alla sorveglianza dell'Autorità; i soggetti accreditati nel settore delle costruzioni, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e delle norme nazionali in materia, al rilascio della certificazione dei sistemi di qualità, su loro richiesta sono autorizzati dall'Autorità, nel caso siano in possesso dei predetti requisiti, anche allo svolgimento dei compiti di attestazione di cui al comma 3, fermo restando il divieto per lo stesso soggetto di svolgere sia i compiti della certificazione che quelli dell'attestazione relativamente alla medesima impresa;

c) le modalità di attestazione dell'esistenza nei soggetti qualificati della certificazione del sistema di qualità o della dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualità, di cui al comma 3, lettere a) e b), e dei requisiti di cui al comma 3, lettera c), nonché le modalità per l'eventuale verifica annuale dei predetti requisiti relativamente ai dati di bilancio;

d) i requisiti di ordine generale ed i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui al comma 3, lettera c), con le relative misure in rapporto all'entità e alla tipologia dei lavori, tenuto conto di quanto disposto in attuazione dell'articolo 9, commi 2 e 3. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli relativi alla regolarità contributiva e contrattuale, ivi compresi i versamenti alle casse edili;

e) la facoltà ed il successivo obbligo per le stazioni appaltanti, graduati in un periodo non superiore a cinque anni ed in rapporto alla tipologia dei lavori nonché agli oggetti dei contratti, di richiedere il possesso della certificazione del sistema di qualità o della dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualità di cui al comma 3, lettere a) e b). La facoltà ed il successivo obbligo per le stazioni appaltanti di richiedere la certificazione di qualità non potranno comunque essere previsti per lavori di importo inferiore a 500.000 ECU;

f) i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili all'attività di qualificazione;

g) la durata dell'efficacia della qualificazione, non inferiore a due anni e non superiore a tre anni, nonché le relative modalità di verifica;

h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che hanno conseguito la qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi sono redatti e conservati presso l'Autorità, che ne assicura la pubblicità per il tramite dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'articolo 4 ».

2. Il regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 109, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'articolo 8 della legge n. 109, il comma 5 è abrogato.

4. All'articolo 8, comma 9, della legge n. 109, le parole: « dei requisiti di cui alla lettera b) del comma 3 » sono sostituite dalle seguenti: « dei requisiti di cui alla lettera c) del comma 3 ».

5. All'articolo 8 della legge n. 109, dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:

« 11-bis. Le imprese dei Paesi appartenenti all'Unione europea partecipano alle procedure per l'affidamento di appalti di lavori pubblici in base alla documentazione, prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare.

11-ter. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, stabilisce gli specifici requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che devono possedere i candidati ad una concessione di lavori pubblici che non intendano eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa. Fino alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento i requisiti e le relative misure sono stabiliti dalle amministrazioni aggiudicatrici.

11-quater. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono dei seguenti benefici:

a) la cauzione e la garanzia fidejussoria previste, rispettivamente, dal comma 1 e dal comma 2 dell'articolo 30 della presente legge, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento;

b) nei casi di appalto concorso le stazioni appaltanti prendono in considerazione la certificazione del sistema di qua-

lità, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, in aggiunta agli elementi variabili di cui al comma 2 dell'articolo 21 della presente legge.

11-quinquies. Il regolamento di cui al comma 2 stabilisce quali requisiti di ordine generale, organizzativo e tecnico debbano possedere le imprese per essere affidatarie di lavori pubblici di importo inferiore a 150.000 ECU.

11-sexies. Per le attività di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro dei lavori pubblici, provvede a stabilire i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori ».

(A.C. 4420 – sezione 3)

ART. 3.

(Soggetti ammessi alle gare e sistemi di realizzazione dei lavori pubblici).

1. All'articolo 10 della legge n. 109, sono aggiunti i seguenti commi:

« *1-bis.* Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile.

1-ter. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, possono prevedere nel bando la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in caso di fallimento del secondo classificato, possono interpellare il terzo classificato e, in tal caso, il nuovo contratto è stipulato alle condizioni economiche offerte dal secondo classificato.

1-quater. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, i soggetti aggiudicatori procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, alla escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 7, nonché per l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui all'articolo 8, comma 7. La suddetta richiesta è, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta ed alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione ».

2. All'articolo 19 della legge n. 109, al comma 1 è premesso il seguente:

« *01.* I lavori pubblici di cui alla presente legge possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, salvo quanto previsto all'articolo 24, comma 6 ».

3. All'articolo 19 della legge n. 109, al comma 1, lettera *b*), dopo le parole: « progettazione esecutiva » sono inserite le seguenti: « di cui all'articolo 16, comma 5, ».

4. All'articolo 19, comma 1, lettera *b*), della legge n. 109, il numero 1) è sostituito dal seguente:

« 1) riguardino lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incida per più del 50 per cento sul valore dell'opera; ».

5. All'articolo 19 della legge n. 109, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Per l'affidamento dei contratti di cui al comma 1, lettera *b*), la gara è indetta sulla base del progetto definitivo di cui all'articolo 16, comma 4 ».

6. All'articolo 19 della legge n. 109, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le concessioni di lavori pubblici sono contratti conclusi in forma scritta fra un imprenditore ed una amministrazione aggiudicatrice, aventi ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica. La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Qualora nella gestione siano previsti prezzi o tariffe amministrati, controllati o predeterminati, il soggetto concedente assicura al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in sede di gara, che comunque non può superare il 50 per cento dell'importo totale dei lavori. Il prezzo può essere corrisposto a collaudo effettuato in un'unica rata o in più rate annuali, costanti o variabili ».

7. All'articolo 19 della legge n. 109, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-*bis*. La durata della concessione non può essere superiore a trenta anni. I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa ge-

stione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dall'amministrazione aggiudicatrice a detti presupposti o condizioni di base, nonché norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni, ed in mancanza della predetta revisione il concessionario può recedere dalla concessione. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al concessionario, la revisione del piano dovrà essere effettuata a vantaggio del concedente. Nel caso di recesso del concessionario si applicano le disposizioni dell'articolo 37-*septies*, comma 1, lettere *a*) e *b*), e comma 2. Il contratto deve contenere il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e deve prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione ».

8. Alle concessioni di servizi pubblici si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2-*bis*, della legge n. 109, introdotto dal comma 7 del presente articolo.

9. All'articolo 19 della legge n. 109, dopo il comma 5-*bis*, sono aggiunti i seguenti:

« 5-*ter*. In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo dell'appalto, il bando di gara può prevedere il trasferimento all'appaltatore della proprietà di beni immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice già indicati nel programma di cui all'articolo 14 in quanto non assolvono più a funzioni di interesse pubblico; fermo restando che detto trasferimento avviene non appena approvato il certificato di collaudo dei lavori, il bando di gara può prevedere

un momento antecedente per l'immissione nel possesso dell'immobile.

5-quater. La gara avviene tramite offerte che possono riguardare la sola acquisizione dei beni, la sola esecuzione dei lavori, ovvero congiuntamente l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei beni. L'aggiudicazione avviene in favore della migliore offerta congiunta relativa alla esecuzione dei lavori e alla acquisizione dei beni ovvero in favore delle due migliori offerte separate relative, rispettivamente, alla acquisizione dei beni ed alla esecuzione dei lavori, qualora la loro combinazione risulti più conveniente per l'amministrazione aggiudicatrice rispetto alla predetta migliore offerta congiunta. La gara si intende deserta qualora non siano presentate offerte per l'acquisizione del bene. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, disciplina compiutamente le modalità per l'effettuazione della stima degli immobili di cui al comma *5-ter* nonché le modalità di aggiudicazione ».

(A.C. 4420 — sezione 4)

ART. 4.

(Programmazione dei lavori pubblici).

1. L'articolo 14 della legge n. 109 è sostituito dal seguente:

« ART. 14. — *(Programmazione dei lavori pubblici).* — 1. L'attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a*), predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.

2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che i soggetti di cui al comma 1 predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando

esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a*), per almeno sessanta giorni consecutivi.

3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità tra le categorie di lavori, nonché un ulteriore ordine di priorità all'interno di ogni categoria. In ogni categoria sono comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

4. Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto all'articolo 19, comma *5-ter*, possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.

5. I soggetti di cui al comma 1 nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale devono rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o

regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale di cui al comma 1 è subordinata alla previa approvazione della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 16, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi.

7. Un lavoro o un tronco di lavoro a rete può essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso l'amministrazione nomina, nell'ambito del personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.

8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici. Per motivate ragioni di pubblico interesse si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi quarto e quinto, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni, e dell'articolo 27, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse rese disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie. Agli enti locali territoriali si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni.

10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.

11. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con decreto del Ministro dei lavori pubblici. I programmi e gli elenchi sono trasmessi all'Osservatorio dei lavori pubblici che ne dà pubblicità, ad eccezione di quelli provenienti dal Ministero della difesa. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali, fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e da amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono altresì trasmessi al CIPE, per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatici vigenti.

12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 10 si applicano a far data dal primo esercizio finanziario successivo alla pubblicazione del decreto di cui al comma 11, ovvero dal secondo qualora il decreto sia emanato nel secondo semestre dell'anno.

13. L'approvazione del progetto definitivo da parte di una amministrazione aggiudicatrice equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori ».

2. All'articolo 32, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modi-

ficazioni, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

« *b*) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie; ».

3. All'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni, i commi quarto e quinto sono sostituiti dai seguenti:

« Nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici, l'approvazione dei progetti preliminari di lavori pubblici da parte del consiglio comunale, e dei conseguenti progetti definitivi ed esecutivi di lavori pubblici da parte della giunta comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessità di varianti allo strumento urbanistico medesimo sempre che ciò non determini modifiche al dimensionamento o alla localizzazione delle aree per specifiche tipologie di servizi alla popolazione, regolamentate con *standard* urbanistici minimi da norme nazionali o regionali.

Nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi oppure sono destinate a tipologie di servizi diverse da quelle cui si riferiscono le opere medesime e che sono regolamentate con *standard* minimi da norme nazionali o regionali, la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del progetto preliminare e la deliberazione della giunta comunale di approvazione del progetto definitivo ed esecutivo costituiscono adozione di variante degli strumenti stessi, non necessitano di autorizzazione regionale preventiva e vengono approvate con le modalità previste dagli articoli 6 e seguenti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ».

(A.C. 4420 — sezione 5)

ART. 5.

(Misure per l'adeguamento della funzionalità della pubblica amministrazione).

1. L'articolo 7 della legge n. 109 è sostituito dal seguente:

« ART. 7. — *(Misure per l'adeguamento della funzionalità della pubblica amministrazione).* — 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a*), nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici, per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione.

2. Il regolamento determina l'importo massimo e la tipologia dei lavori per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento tale facoltà può essere esercitata per lavori di qualsiasi importo o tipologia. L'Amministrazione della difesa, in considerazione della struttura gerarchica dei propri organi tecnici, in luogo di un unico responsabile del procedimento può nominare un responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo: progettazione, affidamento ed esecuzione.

3. Il responsabile del procedimento formula proposte e fornisce dati e informazioni ai fini della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali; assicura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione del programma oltreché al corretto e razionale svolgimento delle procedure; segnala altresì eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi e accerta la libera disponibilità delle aree e degli immobili neces-

sari, fornisce all'amministrazione i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo necessari per l'attività di coordinamento, di indirizzo e di controllo di sua competenza.

4. Il regolamento disciplina le ulteriori funzioni del responsabile del procedimento, coordinando con esse i compiti, le funzioni e le responsabilità del direttore dei lavori e dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante la progettazione e durante l'esecuzione dei lavori, previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni. Restano ferme, fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le responsabilità dell'ingegnere capo e del direttore dei lavori come definite dalla normativa vigente.

5. Il responsabile del procedimento deve essere un tecnico. Qualora l'organico dei soggetti di cui al comma 1 presenti carenze accertate o non consenta il reperimento delle adeguate competenze professionali in relazione alle caratteristiche dell'intervento secondo quanto attestato dal dirigente competente alla formazione e allo svolgimento del programma, i compiti di supporto all'attività del responsabile del procedimento possono essere affidati con le procedure e le modalità previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, a professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, o alle società di cui all'articolo 17, comma 1, lettere *e*) ed *f*), aventi le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.

6. Qualora si renda necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni statali, regionali o locali, l'amministrazione aggiudicatrice, su proposta del responsabile unico del procedimento, può promuovere la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.

7. Per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi, comunque denominati, al fine dell'esecuzione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice, su proposta del responsabile unico del procedimento, convoca una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Alle amministrazioni interessate deve essere comunicato, a cura del responsabile unico del procedimento, il progetto di cui al comma 8 del presente articolo almeno trenta giorni prima della data di convocazione della conferenza o dell'accordo di programma. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici di cui all'articolo 19, comma 2, la conferenza di servizi è convocata dal concedente anche nell'interesse del concessionario.

8. In sede di conferenza di servizi le amministrazioni si esprimono sul progetto definitivo successivamente alla pronuncia da parte dell'amministrazione competente in ordine alla valutazione d'impatto ambientale, ove richiesta dalla normativa vigente, da rendere nel termine di novanta giorni dalla richiesta, o nel più breve termine idoneo a consentire l'utilizzazione degli eventuali cofinanziamenti comunitari entro la scadenza per essi prevista. Trascorsi i termini di cui al primo periodo del presente comma, la stessa amministrazione è tenuta ad esprimersi in sede di conferenza di servizi. La conferenza di servizi può esprimersi anche sul progetto preliminare al fine di concordare quali siano le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi di cui alle vigenti norme.

9. Il regolamento e le leggi regionali prevedono le forme di pubblicità dei lavori della conferenza di servizi, nonché degli atti da cui risultano le determinazioni assunte da ciascuna amministrazione interessata.

10. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti ai progettisti, se necessario, chiarimenti e documentazione.

11. Le amministrazioni interessate si esprimono nella conferenza di servizi nel rispetto delle norme ordinamentali sulla formazione della loro volontà e sono rappresentate da soggetti che dispongono, per delega ricevuta dall'organo istituzionalmente competente, dei poteri spettanti alla sfera dell'amministrazione rappresentata in relazione all'oggetto del procedimento.

12. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza è riconvocata per una sola volta, tra il decimo ed il quindicesimo giorno dalla prima convocazione, e decide prescindendo dalla presenza della totalità delle amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti.

13. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

14. Le regioni a statuto ordinario provvedono a disciplinare la conferenza di servizi, in armonia con i principi di cui al presente articolo, per gli interventi di competenza regionale e locale.

15. Il termine per il controllo di legittimità sugli atti da parte delle Ragionerie centrali dello Stato è fissato in trenta giorni e può essere interrotto per non più di due volte, per un massimo di dieci giorni, per la richiesta di chiarimenti all'amministrazione. Resta fermo il disposto di cui al comma 6 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 ».

(A.C. 4420 — sezione 6)

ART. 6.

(Modifiche all'articolo 17 della legge n. 109).

1. La rubrica dell'articolo 17 della legge n. 109 è sostituita dalla seguente: « Effettuazione delle attività di progettazione, direzione dei lavori e accessorie »

2. All'articolo 17 della legge n. 109, i commi da 1 a 8 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale di cui all'articolo 14, sono espletate:

a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;

b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni;

c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi per legge;

d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni;

e) dalle società di professionisti di cui al comma 6, lettera a);

f) dalle società di ingegneria di cui al comma 6, lettera b);

g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f), ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 in quanto compatibili.

2. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione. I tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra ammini-

strazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico ed abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.

3. Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione, a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi.

4. La redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, in caso di carenza in organico di personale tecnico nelle stazioni appaltanti, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento, possono essere affidati ai soggetti di cui al comma 1, lettere *d)*, *e)*, *f)* e *g)*. Le società di cui al comma 1, lettera *f)*, singole ovvero raggruppate ai sensi del comma 1, lettera *g)*, possono essere affidatarie di incarichi di progettazione soltanto nel caso in cui i corrispettivi siano stimati di importo pari o superiore a 200.000 ECU, salvo i casi di opere di speciale complessità e che richiedano una specifica organizzazione.

5. Il regolamento dei lavori per l'attività del Genio militare di cui all'articolo 3, comma 7-*bis*, indica i soggetti abilitati alla firma dei progetti.

6. Si intendono per:

a) società di professionisti le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società

cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci delle società agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l'attività in forma associata ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. Ai corrispettivi delle società si applica il contributo integrativo previsto dalle norme che disciplinano le rispettive Casse di previdenza;

b) società di ingegneria le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. Ai corrispettivi relativi alle predette attività professionali si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di ciascun professionista firmatario del progetto.

7. Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi e tecnici che devono possedere le società di cui al comma 6 del presente articolo. Fino all'entrata in vigore del regolamento, le società di cui al predetto comma 6, lettera *b)*, devono disporre di uno o più direttori tecnici, aventi titolo professionale di ingegnere o di architetto o laureato in una disciplina tecnica attinente alla attività prevalente svolta dalla società, iscritti al relativo albo da almeno dieci anni con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici della società, di collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici incaricati della progettazione, in relazione alle quali controfirmano gli elaborati.

8. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico di cui ai commi 4 e 14, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e

nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il regolamento definisce le modalità per promuovere la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi per l'aggiudicazione ».

3. All'articolo 17, comma 9, della legge n. 109, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico ed ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti ».

4. All'articolo 17 della legge n. 109, i commi 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:

« 11. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia compreso tra 40.000 e 200.000 ECU, il regolamento disciplina le modalità di aggiudicazione che le stazioni appaltanti devono rispettare contemperando i principi generali della trasparenza e del buon andamento con l'esigenza di garantire la proporzionalità tra le modalità procedurali ed il corrispettivo dell'incarico.

12. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia compreso tra 40.000 e 200.000 ECU, le stazioni appaltanti devono procedere in ogni caso a dare adeguata pubblicità agli stessi. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento l'affidamento degli incarichi di progettazione avviene sulla base dei *curricula* presentati dai progettisti. Per gli incarichi di progettazione il cui importo stimato sia inferiore a 40.000 ECU, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere *d*) ed *e*), di loro fiducia. In entrambi i casi le stazioni appaltanti devono verificare l'esperienza e la capacità professionale dei progettisti incaricati e motivarne la scelta in relazione al progetto da affidare.

12-bis. Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata fra stazione appaltante e progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni. Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori qualora si intenda affidarla allo stesso progettista esterno ».

5. All'articolo 17 della legge n. 109, i commi 13 e 14 sono sostituiti dai seguenti:

« 13. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria la opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee. A tali concorsi si applicano le disposizioni in materia di pubblicità previste dai commi 10 e 12.

14. Nel caso di affidamento di incarichi di progettazione ai sensi del comma 4, l'attività di direzione dei lavori è affidata, con priorità rispetto ad altri professionisti esterni, al progettista incaricato. In tal caso il conteggio effettuato per stabilire l'importo stimato, ai fini dell'affidamento dell'incarico di progettazione, deve comprendere l'importo della direzione dei lavori ».

6. All'articolo 17 della legge n. 109, dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti:

« 14-bis. I corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati, ai fini della determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento, applicando le aliquote che il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, determina, con proprio decreto, ripar-

tendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi alle diverse categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi, e la percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le attività di supporto di cui all'articolo 7, comma 5, nonché le attività del responsabile di progetto e le attività dei coordinatori in materia di sicurezza introdotti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494.

14-ter. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 14-*bis*, continuano ad applicarsi le tariffe professionali in vigore. Per la progettazione preliminare si applica l'aliquota fissata per il progetto di massima e per il preventivo sommario; per la progettazione definitiva si applica l'aliquota fissata per il progetto esecutivo; per la progettazione esecutiva si applicano le aliquote fissate per il preventivo particolareggiato, per i particolari costruttivi e per i capitolati e i contratti.

14-quater. I corrispettivi determinati dal decreto di cui al comma 14-*bis* nonché ai sensi del comma 14-*ter* del presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 12-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo.

14-quinquies. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.

14-sexies. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al mede-

simo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. In tal caso occorre l'accettazione, da parte del nuovo progettista, dell'attività progettuale precedentemente svolta. L'affidamento può ricomprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che l'avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva.

14-septies. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *b*), operanti nei settori di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, possono affidare le progettazioni, nonché le connesse attività tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure per l'affidamento e la realizzazione dei lavori di loro interesse, direttamente a società di ingegneria di cui al comma 1, lettera *f*), che siano da essi stessi controllate, purché almeno l'ottanta per cento della cifra d'affari media realizzata dalle predette società nella Unione europea negli ultimi tre anni derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da cui esse sono controllate. Le situazioni di controllo si determinano ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ».

7. Il decreto di cui all'articolo 17, comma 14-*bis*, della legge n. 109, introdotto dal comma 6 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Ai fini della partecipazione alla gara per gli affidamenti di cui all'articolo 17 della legge n. 109, come modificato dal presente articolo, le società costituite dopo la data di entrata in vigore della presente legge, per un periodo di tre anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di

collaborazione coordinata e continuativa, qualora costituite nella forma di società di capitali; per le società costituite fino a tre anni prima della data di entrata in vigore della presente legge detta facoltà è esercitabile per un periodo massimo di tre anni da tale data.

9. La disposizione di cui all'articolo 17, comma 2, secondo periodo, della legge n. 109, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, si applica esclusivamente ai tecnici in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

(A.C. 4420 — sezione 7)

ART. 7.

(Criteri di aggiudicazione — Commissioni aggiudicatrici).

1. All'articolo 21 della legge n. 109, i commi 1, 1-bis e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata è effettuata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato:

a) per i contratti da stipulare a misura, mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari, anche riferiti a sistemi o subsistemi di impianti tecnologici, ai sensi dell'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, per quanto compatibile;

b) per i contratti da stipulare a corpo, mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante la predetta offerta a prezzi unitari;

c) per i contratti da stipulare a corpo e a misura, mediante la predetta offerta a prezzi unitari.

1-bis. Nei casi di aggiudicazione di lavori di importo pari o superiore a 5 milioni di ECU con il criterio del prezzo più basso di cui al comma 1, l'amministrazione in-

teressata deve valutare l'anomalia delle offerte di cui all'articolo 30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativamente a tutte le offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. A tal fine la pubblica amministrazione prende in considerazione entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione delle offerte esclusivamente giustificazioni fondate sull'economicità del procedimento di costruzione o delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente, con esclusione, comunque, di giustificazioni relativamente a tutti quegli elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori sono rilevabili da dati ufficiali. Le offerte debbono essere corredate, fin dalla loro presentazione, da giustificazioni relativamente alle voci di prezzo più significative, indicate nel bando di gara o nella lettera d'invito, che concorrono a formare un importo non inferiore al 75 per cento di quello posto a base d'asta. Relativamente ai soli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, l'amministrazione interessata procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore a quanto stabilito ai sensi del primo periodo del presente comma. La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque.

2. L'aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso nonché l'affidamento di concessioni mediante licitazione privata avvengono con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti

elementi variabili in relazione all'opera da realizzare:

- a) nei casi di appalto-concorso:
- 1) il prezzo;
 - 2) il valore tecnico ed estetico delle opere progettate;
 - 3) il tempo di esecuzione dei lavori;
 - 4) il costo di utilizzazione e di manutenzione;
 - 5) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare;
- b) in caso di licitazione privata relativamente alle concessioni:
- 1) il prezzo di cui all'articolo 19, comma 2;
 - 2) il valore tecnico ed estetico dell'opera progettata;
 - 3) il tempo di esecuzione dei lavori;
 - 4) il rendimento;
 - 5) la durata della concessione;
 - 6) le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare all'utenza;
 - 7) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare ».

2. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto, sentite le competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione del relativo schema di decreto, definisce le modalità di determinazione della soglia di anomalia delle offerte in sostituzione di quelle previste dall'articolo 21, comma 1-bis, della legge n. 109, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.

(A.C. 4420 — sezione 8)

ART. 8.

(Licitazione privata).

1. La rubrica dell'articolo 23 della legge n. 109 è sostituita dalla seguente: « Licitazione privata e licitazione privata semplificata ».

2. All'articolo 23 della legge n. 109, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 1-bis. Per i lavori di importo inferiore a 750.000 ECU, IVA esclusa, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), hanno la facoltà di invitare a presentare offerta almeno trenta concorrenti scelti a rotazione fra quelli di cui al comma 1-ter del presente articolo se sussistono in tale numero soggetti che siano qualificati in rapporto ai lavori oggetto dell'appalto.

1-ter. I soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), interessati ad essere invitati alle gare di cui al comma 1-bis del presente articolo, presentano apposita domanda. I soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), possono presentare un numero massimo di trenta domande; i soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b), c), d) ed e), possono presentare domande in numero pari al doppio di quello dei propri consorziati e comunque in numero compreso fra un minimo di sessanta ed un massimo di centottanta. Si applica quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 13. Ogni domanda deve indicare gli eventuali altri soggetti a cui sono state inviate le domande e deve essere corredata dal certificato di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori e da una autocertificazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale il richiedente attesta di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare di appalto e di non aver presentato domanda in numero superiore a quanto previsto al secondo periodo del presente comma. La domanda presentata nel mese di dicembre ha validità per l'anno successivo a quello della domanda. La domanda presentata negli altri mesi ha validità per l'anno finanziario corrispondente a quello della domanda stessa. In caso di false dichiarazioni si applicano le sanzioni di cui all'articolo 8, comma 7 ».

(A.C. 4420 — sezione 9)

ART. 9.

(Ulteriori modifiche alla legge n. 109).

1. All'articolo 1, comma 2, della legge n. 109, le parole: « le disposizioni » sono

sostituite dalle seguenti: « i principi desumibili dalle disposizioni ».

2. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, della legge n. 109 è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. All'articolo 3, comma 4, della legge n. 109, le parole: « coordinata con le modifiche apportate dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, come modificato dalla relativa legge di conversione, » sono sostituite dalle seguenti: « coordinata con le modifiche ad essa apportate fino alla data di pubblicazione del medesimo regolamento, ».

4. All'articolo 3, comma 5, della legge n. 109, dopo le parole: « nuovo capitolato generale d'appalto » sono inserite le seguenti: « che trova applicazione ai lavori affidati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), della presente legge, e » e le parole: « per i lavori di restauro e manutenzione di dipinti su tela, su tavola e su muro, nonché di superfici decorate di monumenti architettonici e di materiali di scavo » sono sostituite dalle seguenti: « per lavori aventi ad oggetto beni sottoposti alle disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089 ».

5. All'articolo 3, comma 6, lettera h), della legge n. 109, le parole: « 17, comma 8 » sono sostituite dalle seguenti: « 17, comma 7 ».

6. All'articolo 3, comma 7-bis, della legge n. 109, la parola: « strettamente » è soppressa.

7. All'articolo 4, comma 5, della legge n. 109, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, relativamente agli interventi aventi ad oggetto i beni sottoposti alle disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089 ».

8. All'articolo 4, comma 6, della legge n. 109, dopo le parole: « anche su richiesta », è inserita la seguente: « motivata » e le parole: « del Servizio di ispezione tecnico di cui al comma 3 dell'articolo 5 » sono sostituite dalle seguenti: « del Servizio ispettivo di cui al comma 10 ».

9. All'articolo 4, comma 7, della legge n. 109, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « I provvedimenti dell'Autorità de-

vono prevedere il termine di pagamento della sanzione e avverso di essi è ammesso ricorso al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva da proporre entro trenta giorni dalla data di ricezione dei provvedimenti medesimi. La riscossione della sanzione avviene mediante ruoli ».

10. All'articolo 4 della legge n. 109 il comma 10 è sostituito dai seguenti:

« 10. Alle dipendenze dell'Autorità sono costituiti ed operano:

- a) la Segreteria tecnica;
- b) il Servizio ispettivo;
- c) l'Osservatorio dei lavori pubblici.

10-bis. Il Servizio ispettivo svolge accertamenti ed indagini ispettive nelle materie di competenza dell'Autorità; informa, altresì, gli organi amministrativi competenti sulle eventuali responsabilità riscontrate a carico di amministratori, di pubblici dipendenti, di liberi professionisti e di imprese. Il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con l'Autorità, può avvalersi del Servizio ispettivo per l'attivazione dei compiti di controllo spettanti all'Amministrazione.

10-ter. Al Servizio ispettivo è preposto un dirigente generale di livello C ed esso è composto da non più di 125 unità appartenenti alla professionalità amministrativa e tecnica, di cui 25 con qualifica non inferiore a quella dirigenziale.

10-quater. Sono fatte salve le competenze del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.

10-quinquies. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, ivi compreso il trasferimento delle risorse dal centro di responsabilità "Ispettorato tecnico" dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici all'apposito centro di responsabilità dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri ».

11. All'articolo 4 della legge n. 109, il comma 14 è sostituito dal seguente:

« 14. L'Osservatorio dei lavori pubblici è articolato in una sezione centrale ed in sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome. I modi e i protocolli della articolazione regionale sono definiti dall'Autorità di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ».

12. All'articolo 4, comma 16, lettera c), della legge n. 109, sono soppresse le parole: « le relazioni di cui all'articolo 14, comma 8, ».

13. All'articolo 4 della legge n. 109, dopo il comma 16 è inserito il seguente:

« 16-bis. In relazione alle attività, agli aspetti e alle componenti peculiari dei lavori concernenti i beni sottoposti alle disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089, i compiti di cui alle lettere a) e b) del comma 16 sono svolti dalla sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici, su comunicazione del soprintendente per i beni ambientali e architettonici avente sede nel capoluogo di regione, da effettuare per il tramite della sezione regionale dell'Osservatorio ».

14. All'articolo 4, comma 17, della legge n. 109, le parole: « 80.000 ECU » sono sostituite dalle seguenti: « 150.000 ECU ».

15. La rubrica dell'articolo 5 della legge n. 109 è sostituita dalla seguente: « Disposizioni in materia di personale dell'Autorità e del Servizio ispettivo e norme finanziarie ».

16. All'articolo 5 della legge n. 109, il comma 3 è abrogato.

17. All'articolo 5 della legge n. 109, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

« 5-bis. In sede di prima applicazione della presente legge, si provvede alla copertura dei posti in organico del Servizio ispettivo, in via prioritaria, mediante il personale assunto in esito ai concorsi per esami di cui all'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e, in subordine, mediante il personale assunto nell'ambito del

sistema di programmazione delle assunzioni previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per il restante personale si provvede in via prioritaria con il ricorso alle procedure di mobilità di cui al capo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché, in via subordinata, con il ricorso alle procedure di concorso di cui al medesimo decreto ».

18. All'articolo 5 della legge n. 109, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 7-bis. L'Autorità provvede alla definizione delle risorse necessarie per le sezioni regionali dell'Osservatorio, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio ».

19. All'articolo 9, comma 1, della legge n. 109, le parole: « regolata dalle » sono sostituite dalle seguenti: « ammessa in base alle ».

20. All'articolo 9, comma 2, della legge n. 109, dopo le parole: « per quanto attiene » sono inserite le seguenti: « al periodo di riferimento nonché ».

21. All'articolo 11, comma 1, della legge n. 109, le parole: « riferiti ai consorzi e non alle singole imprese consorziate » sono sostituite dalle seguenti: « posseduti e comprovati dagli stessi secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, o dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, della presente legge, salvo che per i requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate ».

22. All'articolo 12, comma 1, della legge n. 109, è soppressa la parola: « esclusivamente ».

23. All'articolo 13, comma 4, della legge n. 109, le parole: « di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e) » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara ».

24. All'articolo 13 della legge n. 109, il comma 5 è sostituito dai seguenti:

« 5. È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere *d)* ed *e)*, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

5-bis. È vietata l'associazione in partecipazione. È vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere *d)* ed *e)*, rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta ».

25. All'articolo 16, comma 2, della legge n. 109, al secondo periodo, dopo le parole: « di cui ai commi » è inserita la seguente: « 3, ».

26. All'articolo 16, comma 3, della legge n. 109, dopo le parole: « ai profili ambientali » sono inserite le seguenti: « e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio »; la parola: « speciali » è sostituita dalle seguenti: « dimensionali, volumetriche, » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; il progetto preliminare dovrà inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa ».

27. All'articolo 16, comma 5, della legge n. 109, le parole: « nei termini e con le modalità » sono sostituite dalle seguenti: « nei termini, con le modalità, i contenuti, i tempi e la gradualità ».

28. All'articolo 16, comma 7, della legge n. 109, dopo le parole: « nonché agli studi e alle ricerche connessi, » sono inserite le seguenti: « gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi ne-

cessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, ».

29. All'articolo 18, comma *2-bis*, della legge n. 109, dopo le parole: « impatto ambientale ad altre rilevazioni, » sono inserite le seguenti: « alla stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ».

30. All'articolo 18 della legge n. 109, dopo il comma *2-bis*, sono inseriti i seguenti:

« *2-ter.* I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.

2-quater. È vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato od altre procedure diverse da quelle previste dalla presente legge ».

31. All'articolo 19, comma 3, della legge n. 109, dopo le parole: « le amministrazioni aggiudicatrici », sono aggiunte le seguenti: « ed i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *b)* ».

32. All'articolo 19, comma 3, della legge n. 109, è aggiunto il seguente periodo: « Sulla base di apposito disciplinare le amministrazioni aggiudicatrici possono tuttavvia affidare le funzioni di stazione appaltante ai Provveditorati alle opere pubbliche o alle amministrazioni provinciali ».

33. All'articolo 19, comma 5, della legge n. 109, le parole: « delle amministrazioni aggiudicatrici » sono sostituite dalle seguenti: « dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, ».

34. All'articolo 20, comma 2, della legge n. 109, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ponendo a base di gara un progetto preliminare corredato, comunque,

anche degli elaborati relativi alle preliminari essenziali indagini geologiche, geotecniche, idrologiche e sismiche; l'offerta ha ad oggetto gli elementi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera *b*), nonché le eventuali proposte di varianti al progetto posto a base della gara; i lavori potranno avere inizio soltanto dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice ».

35. All'articolo 20, comma 4, della legge n. 109, dopo la parola: « parere » è soppressa la parola: « vincolante », le parole: « ai sensi dell'articolo 17 » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi dell'articolo 16 », ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'offerta ha ad oggetto il progetto esecutivo ed il prezzo ».

36. All'articolo 24, comma 1, lettere *a*) e *b*), della legge n. 109, le parole: « superiore a 150.000 » sono sostituite dalle seguenti: « superiore a 300.000 ».

37. All'articolo 24, comma 1, lettera *b*), della legge n. 109, dopo le parole: « imperiosa urgenza » sono inserite le seguenti: « attestati dal dirigente o dal funzionario responsabile del procedimento ».

38. All'articolo 24, comma 5, della legge n. 109, dopo le parole: « comma 1, » sono inserite le seguenti: « lettera *b*), ».

39. All'articolo 24, comma 6, della legge n. 109, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fatti salvi i lavori del Ministero della difesa che vengono eseguiti in economia a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare, disciplinati dal regolamento per l'attività del Genio militare di cui all'articolo 3, comma 7-*bis* ».

40. All'articolo 24 della legge n. 109, il comma 8 è abrogato.

41. All'articolo 25, comma 1, della legge n. 109, dopo la lettera *b*) è inserita la seguente:

« *b-bis*) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisi o non prevedibili nella fase progettuale; ».

42. All'articolo 25, comma 3, della legge n. 109, al primo periodo, le parole « 5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5

per cento per tutti gli altri lavori » e le parole: « della spesa prevista » sono sostituite dalle seguenti: « dell'importo del contratto stipulato ».

43. All'articolo 25 della legge n. 109, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-*bis*. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali ».

44. All'articolo 26 della legge n. 109, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal capitolato speciale, che non devono comunque superare quelli fissati dal capitolato generale, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'Amministrazione e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto ».

45. All'articolo 27, comma 2, alinea, della legge n. 109, le parole: « per carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento » sono sostituite dalle seguenti: « nei casi di cui al comma 4 dell'articolo 17 ».

46. All'articolo 27, comma 2, lettera *b*), della legge n. 109, le parole: « 17, comma 5 » sono sostituite dalle seguenti: « 17, comma 4 ».

47. All'articolo 28, comma 1, della legge n. 109, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e di redazione del certificato di collaudo ovvero, nei casi previsti, del certificato di regolare esecuzione ».

48. All'articolo 28 della legge n. 109, al comma 3, sono aggiunti i seguenti periodi: « Nel caso di lavori di importo sino a 200.000 ECU il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di ECU, è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori ».

49. All'articolo 28 della legge n. 109, il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile ».

50. All'articolo 29, comma 1, lettera *f*), della legge n. 109, le parole: « nonché del nominativo del direttore dei lavori designato » sono sostituite dalle seguenti: « del nominativo del direttore dei lavori designato, nonché, entro trenta giorni dal loro compimento ed effettuazione, dell'ultimazione dei lavori, dell'effettuazione del collaudo, dell'importo finale del lavoro ».

51. All'articolo 29, comma 1, della legge n. 109, dopo la lettera *f*), sono aggiunte le seguenti:

« *f-bis*) nei casi in cui l'importo finale dei lavori superi di più del 20 per cento l'importo di aggiudicazione o di affidamento e/o l'ultimazione dei lavori sia avvenuta con un ritardo superiore ai sei mesi rispetto al tempo di realizzazione dell'opera fissato all'atto dell'aggiudicazione o

dell'affidamento, prevedere forme di pubblicità, con le stesse modalità di cui alle lettere *b*) e *c*) del presente comma ed a carico dell'aggiudicatario o dell'affidatario, diretta a rendere note le ragioni del maggior importo e/o del ritardo nell'effettuazione dei lavori;

f-ter) nei casi di contenzioso, di cui agli articoli 31-*bis*, commi 2 e 3, e 32, gli organi giudicanti devono trasmettere i dispositivi delle sentenze e delle pronunce emesse all'Osservatorio e, qualora le sentenze o le pronunce dispongano variazioni rispetto agli importi di aggiudicazione o di affidamento dei lavori, disporre forme di pubblicità, a carico della parte soccombente, con le stesse modalità di cui alle lettere *b*) e *c*) del presente comma ».

52. All'articolo 30, comma 1, primo periodo, della legge n. 109, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e dall'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 2, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario ».

53. All'articolo 30, comma 1, della legge n. 109, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: « La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione ».

54. All'articolo 30, comma 2, della legge n. 109, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 20 per cento la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 20 per cento » e l'ultimo periodo è soppresso.

55. All'articolo 30 della legge n. 109, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-*bis*. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui ai commi 1 e 2 dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fidejussione bancaria o polizza assicurativa

relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta ».

56. All'articolo 30 della legge n. 109, il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori, le stazioni appaltanti devono verificare, nei termini e con le modalità stabiliti dal regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, e la loro conformità alla normativa vigente. Tale verifica può essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 o dagli uffici tecnici delle predette stazioni appaltanti ».

57. All'articolo 30 della legge n. 109, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

« 7-bis. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione del relativo schema, è istituito, per i lavori di importo superiore a 100 milioni di ECU, un sistema di garanzia globale di esecuzione di cui possono avvalersi i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b) ».

58. Il regolamento di cui all'articolo 30, comma 7-bis, della legge n. 109, introdotto dal comma 57 del presente articolo, è emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

59. Gli schemi di polizza-tipo concernenti le coperture assicurative e le garanzie fideiussorie previste dall'articolo 30 della legge n. 109 sono approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

60. All'articolo 31 della legge n. 109, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore od il concessionario redige e consegna ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza quando questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;

b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza, quando questi ultimi non siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;

c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza, quando questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) ».

61. All'articolo 31 della legge n. 109, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

« 2. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza, quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) del comma 1-bis, nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 1-bis formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione; i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte del commit-

tente. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.

2-bis. Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

3. I contratti di appalto o di concessione stipulati dopo la data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, se privi dei piani di sicurezza di cui al comma 1-bis, sono nulli. I contratti in corso alla medesima data, se privi del piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 1-bis, sono annullabili qualora non integrati con i piani medesimi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 ».

62. All'articolo 31 della legge n. 109, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. Ai fini del presente articolo il concessionario che esegue i lavori con la propria organizzazione di impresa è equiparato all'appaltatore ».

63. All'articolo 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Con lo stesso decreto sono comunque vietate intestazioni ad interposte persone, di cui deve essere comunque prevista la cessazione entro un termine predeterminato, salvo le intestazioni a società fiduciarie autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, a condizione che queste ultime provvedano, entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dai soggetti aggiudicatari, a comunicare alle amministrazioni interessate l'identità dei fiducianti; in presenza di

violazioni delle disposizioni del presente comma, si procede alla sospensione dall'Albo nazionale dei costruttori o, nei casi di recidiva, alla cancellazione dall'Albo stesso »

64. Le disposizioni attuative del comma 63 sono adottate, entro il termine del 31 dicembre 1998, nelle forme indicate nel primo periodo del comma 3 dell'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

65. All'articolo 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito da ultimo dall'articolo 34, comma 1, della legge n. 109, il numero 1) è sostituito dal seguente:

« 1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso d'opera, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo; ».

66. All'articolo 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito da ultimo dall'articolo 34, comma 1, della legge n. 109, i numeri 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti:

« 2) che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;

3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al numero 4) del presente comma; ».

67. All'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, il comma 3-ter, introdotto dall'articolo 34, comma 2, della legge n. 109, è abrogato.

68. All'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, il comma 5 è abrogato.

69. All'articolo 18, comma 9, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'articolo 34 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, le parole da: « , da trasmettere » a: « n. 3) e » sono soppresse ed al medesimo comma 9 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La stazione ap-

paltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa ».

70. All'articolo 18, comma 11, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 34 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: « 5, » è soppressa;

b) le parole da: « 20 » fino a: « n. 584, e successive modificazioni e integrazioni » sono sostituite dalle seguenti: « 22 e 26 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 ».

71. All'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, il comma 12, come sostituito dall'articolo 34 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, è sostituito dal seguente:

« 12. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 ECU e qualora l'incidenza del costo della mano d'opera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 3, numero 5). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati ».

72. All'articolo 18, comma 13, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 34 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, la parola: « 5, » è soppressa.

73. All'articolo 34 della legge n. 109, il comma 4 è abrogato.

74. L'articolo 38 della legge n. 109 è sostituito dal seguente:

« ART. 38. — (*Applicazione della legge*). —
1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, il Ministero per i beni culturali e ambientali per la realizzazione dei lavori di scavo, restauro e manutenzione dei beni tutelati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, può procedere in deroga agli articoli 16, 20, comma 4, 23, comma 1, e 23, comma 1-bis, limitatamente all'importo dei lavori, nonché all'articolo 25, fermo restando che le percentuali di cui al comma 3 del medesimo articolo 25 possono essere elevate non oltre il limite del 20 per cento e che l'importo in aumento relativo alle varianti che determinano un incremento dell'importo originario del contratto deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera ».

75. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, dopo le parole: « rispetto ai servizi » sono aggiunte le seguenti: « , siano complessivamente di importo inferiore al 50 per cento del totale ».

76. Il termine di cui all'articolo 37 della legge n. 109 è riaperto e fissato in sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine, qualora l'intesa di cui al medesimo articolo 37 non venga sottoscritta entro i successivi trenta giorni, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro dei lavori pubblici, convoca le parti sociali proponendo la sottoscrizione di un protocollo di intesa.

77. Decorso il termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo periodo del comma 76, le casse edili che non applicano la reciprocità con altre casse edili regolarmente costituite non possono rilasciare dichiarazioni liberatorie di regolarità contributiva.

(A.C. 4420 — sezione 10)

ART. 10.

(Definizione delle controversie).

1. L'articolo 32 della legge n. 109 è sostituito dal seguente:

« ART. 32. — *(Definizione delle controversie).* — 1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dal comma 1 dell'articolo 31-bis, possono essere deferite ad arbitri.

2. Qualora sussista la competenza arbitrale, il giudizio è demandato ad un collegio arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i lavori pubblici, istituita presso l'Autorità di cui all'articolo 4 della presente legge. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, sono fissate le norme di procedura del giudizio arbitrale nel rispetto dei principi del codice di procedura civile, e sono fissate le tariffe per la determinazione del corrispettivo dovuto dalle parti per la decisione della controversia.

3. Il regolamento definisce altresì, ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 3 della presente legge, la composizione e le modalità di funzionamento della camera arbitrale per i lavori pubblici; disciplina i criteri cui la camera arbitrale dovrà attenersi nel fissare i requisiti soggettivi e di professionalità per assumere l'incarico di arbitro, nonché la durata dell'incarico stesso, secondo principi di trasparenza, imparzialità e correttezza.

4. Dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia gli articoli 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 del capitolato generale d'appalto approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063. Dalla medesima data il richiamo ai collegi arbitrali da costituire ai sensi della normativa abrogata, contenuto nelle clausole dei contratti di appalto già stipulati, deve inten-

dersi riferito ai collegi da nominare con la procedura camerale secondo le modalità previste dai commi precedenti ed i relativi giudizi si svolgono secondo la disciplina da essi fissata ».

(A.C. 4420 — sezione 11)

ART. 11.

(Realizzazione di opere pubbliche senza oneri finanziari per la pubblica amministrazione).

1. Dopo l'articolo 37 della legge n. 109 sono aggiunti i seguenti:

« ART. 37-bis. — *(Promotore).* — 1. Entro il 30 giugno di ogni anno i soggetti di cui al comma 2, di seguito denominati "promotori", possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, inseriti nella programmazione triennale di cui all'articolo 14, comma 2, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, tramite contratti di concessione, di cui all'articolo 19, comma 2, con risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori stessi. Le proposte devono contenere uno studio di inquadramento territoriale e ambientale, uno studio di fattibilità, un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito, una specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione nonché l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b), e delle garanzie offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice. Le proposte devono inoltre indicare l'importo delle spese sostenute per la loro predisposizione comprensivo anche dei diritti sulle opere d'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo, soggetto all'accettazione da parte della amministrazione aggiudicatrice, non può supe-

rare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal piano economico-finanziario.

2. Possono presentare le proposte di cui al comma 1 soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonché i soggetti di cui agli articoli 10 e 17, comma 1, lettera *f*), eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi.

ART. 37-ter. — (*Valutazione della proposta*). — 1. Entro il 31 ottobre di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici valutano la fattibilità delle proposte presentate sotto il profilo costruttivo, urbanistico ed ambientale, nonché della qualità progettuale, della funzionalità, della fruibilità dell'opera, dell'accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di manutenzione, della durata della concessione, dei tempi di ultimazione dei lavori della concessione, delle tariffe da applicare, della metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore economico e finanziario del piano e del contenuto della bozza di convenzione, verificano l'assenza di elementi ostativi alla loro realizzazione e, esaminate le proposte stesse anche comparativamente, sentiti i promotori che ne facciano richiesta, provvedono ad individuare quelle che ritengono di pubblico interesse.

ART. 37-quater. — (*Indizione della gara*). — 1. Entro il 31 dicembre di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici, qualora fra le proposte presentate ne abbiano individuate alcune di pubblico interesse, applicano, ove necessario, le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 8, ultimo periodo e, al fine di aggiudicare mediante procedura negoziata la relativa concessione di cui all'articolo 19, comma 2, procedono, per ogni proposta individuata:

a) ad indire una gara da svolgere con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 21, comma 2, lettera *b*), ponendo a base di gara il progetto preliminare presentato dal promotore, eventualmente modificato sulla base delle determinazioni delle amministrazioni stesse, nonché i valori degli elementi ne-

cessari per la determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nelle misure previste dal piano economico-finanziario presentato dal promotore;

b) ad aggiudicare la concessione mediante una procedura negoziata da svolgere fra il promotore ed i soggetti presentatori delle due migliori offerte nella gara di cui alla lettera *a*); nel caso in cui alla gara abbia partecipato un unico soggetto la procedura negoziata si svolge fra il promotore e questo unico soggetto.

2. La proposta del promotore posta a base di gara è vincolante per lo stesso qualora non vi siano altre offerte nella gara ed è garantita dalla cauzione di cui all'articolo 30, comma 1, e da una ulteriore cauzione pari all'importo di cui all'articolo 37-bis, comma 1, ultimo periodo, da versare, su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, prima dell'indizione del bando di gara.

3. I partecipanti alla gara, oltre alla cauzione di cui all'articolo 30, comma 1, versano, mediante fidejussione bancaria o assicurativa, un'ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari all'importo di cui all'articolo 37-bis, comma 1, ultimo periodo.

4. Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al comma 1, lettera *b*), il promotore non risulti aggiudicatario entro un congruo termine fissato dall'amministrazione nel bando di gara, il soggetto promotore della proposta ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo di cui all'articolo 37-bis, comma 1, ultimo periodo. Il pagamento è effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione versata dal soggetto aggiudicatario ai sensi del comma 3.

5. Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al comma 1, lettera *b*), il promotore risulti aggiudicatario, lo stesso è tenuto a versare all'altro soggetto, ovvero agli altri due soggetti che abbiano partecipato alla procedura, una somma pari all'importo di cui all'articolo 37-bis, comma 1, ultimo periodo. Qualora alla procedura negoziata abbiano partecipato due soggetti, oltre al promotore, la somma

va ripartita nella misura del 60 per cento al migliore offerente nella gara e del 40 per cento al secondo offerente. Il pagamento è effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione versata dall'aggiudicatario ai sensi del comma 3.

6. I soggetti aggiudicatari della concessione di cui al presente articolo sono obbligati, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 2, comma 4, terzultimo periodo, ad appaltare a terzi una percentuale minima del 30 per cento dei lavori oggetto della concessione. Restano ferme le ulteriori disposizioni del predetto comma 4 dell'articolo 2.

ART. 37-*quinquies*. — (*Società di progetto*). — 1. Il bando di gara per l'affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità deve prevedere che l'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. Il bando di gara indica l'ammontare minimo del capitale sociale della società. In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. Le predette disposizioni si applicano anche alla gara di cui all'articolo 37-*quater*. La società così costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto. Il bando di gara può, altresì, prevedere che la costituzione della società sia un obbligo dell'aggiudicatario.

ART. 37-*sexies*. — (*Società di progetto: emissione di obbligazioni*). — 1. Le società costituite al fine di realizzare e gestire una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità possono emettere, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, obbligazioni, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 2410 del codice civile, purché garantite *pro-quota* mediante ipoteca; dette obbligazioni sono nominative o al portatore.

2. I titoli e la relativa documentazione di offerta devono riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento dell'elevato grado di rischio del debito, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici.

ART. 37-*septies*. — (*Risoluzione*) — 1. Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del soggetto concedente ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati al concessionario:

a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;

b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;

c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano economico-finanziario.

2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento dei predetti crediti.

3. L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte del concedente di tutte le somme previste dai commi precedenti.

ART. 37-*octies*. — (*Subentro*). — 1. In tutti i casi di risoluzione di un rapporto concessorio per motivi attribuibili al soggetto concessionario, gli enti finanziatori del progetto potranno impedire la risoluzione designando, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte del concedente dell'intenzione di risolvere il rapporto, una società che subentri nella concessione al posto del conces-

sionario e che verrà accettata dal concedente a condizione che: a) la società designata dai finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal concessionario all'epoca dell'affidamento della concessione;

b) l'inadempimento del concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'alinea del presente comma ovvero in un termine più ampio che potrà essere eventualmente concordato tra il concedente e i finanziatori.

2. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sono fissati i criteri e le modalità di attuazione delle previsioni di cui al comma 1.

ART. 37-*nonies*. — (*Privilegio sui crediti*).

— 1. I crediti dei soggetti che finanziano la realizzazione di lavori pubblici, di opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio generale sui beni mobili del concessionario ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice civile.

2. Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto. Nell'atto devono essere esattamente descritti i finanziatori originari dei crediti, il debitore, l'ammontare in linea capitale del finanziamento o della linea di credito, nonché gli elementi che costituiscono il finanziamento.

3. L'opponibilità ai terzi del privilegio sui beni è subordinata alla trascrizione, nel registro indicato dall'articolo 1524, secondo comma, del codice civile, dell'atto dal quale il privilegio risulta. Della costituzione del privilegio è dato avviso mediante pubblicazione nel foglio annunci legali; dall'avviso devono risultare gli estremi della avvenuta trascrizione. La trascrizione e la pubblicazione devono essere effettuate presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1153 del codice civile, il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere

il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo ».

(A.C. 4420 — sezione 12)

ART. 12.

(*Efficacia di disposizioni della legge n. 109*).

1. Al comma 9 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, le parole: « agli articoli 4, commi da 1 a 9, e 14 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 14 ».

(A.C. 4420 — sezione 13)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

esaminato l'A.C. recante « Modifiche ed integrazioni alla L. 109/94 legge quadro in materia di lavori pubblici »;

considerato che il capoverso 4-*bis* del comma 3 dell'articolo 1, disciplinando le convenzioni dei concessionari delle infrastrutture destinate a pubblico servizio, disciplina anche le convenzioni delle società concessionarie autostradali, le quali gestiscono il servizio pubblico della mobilità;

preso atto che il Governo è intenzionato, contrariamente a quanto fatto con la società Autostrade Spa, a non concedere proroghe delle concessioni autostradali in scadenza ed a mettere, quindi, in gara il servizio;

rilevato che la grave carenza di infrastrutture sta penalizzando profondamente sia la competitività del sistema economico del Nord, sia la qualità di vita dei

cittadini che sono costretti a muoversi, quotidianamente, in un traffico ormai giunto al collasso;

visto che le società concessionarie autostradali del Nord registrano utili di esercizio considerevoli i quali, con opportune convenzioni, dovrebbero essere investiti per realizzare infrastrutture nel territorio nel quale operano queste concessionarie e che tali opere verrebbero realizzate senza gravare sul bilancio dello Stato;

constatato che spesso le concessionarie autostradali sono possedute in maggioranza da enti locali (regioni, province e comuni) i quali, reinvestendo gli utili in infrastrutture da realizzare sul territorio, attuano una vera forma di federalismo, nel senso che la ricchezza viene investita nel territorio dove viene raccolta;

impegna il Governo

ad elaborare una direttiva sul rinnovo delle concessioni autostradali, nella quale sia espressamente prevista la possibilità di prorogare le concessioni, per un periodo massimo di 20 anni, in funzione degli investimenti in opere viarie che le singole società si impegnano a realizzare nel territorio, convenendo altresì l'immediato recesso dalla convenzione, nel caso in cui il concessionario non rispettasse gli obblighi e gli impegni relativi alla realizzazione degli investimenti concordati in sede di proroga della concessione stessa.

9/4420/1. Fongaro, Lembo, Stefani.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 4420, recante « Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici »;

considerate le numerose modifiche da esso apportate al testo della legge n. 109 del 1994,

impegna il Governo

a provvedere, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 1985, n. 1092, alla ripubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, dopo l'approvazione definitiva del presente disegno di legge, del testo aggiornato della predetta legge n. 109 del 1994, comprendente le modificazioni apportate con il disegno di legge in esame.

9/4420/2. De Cesaris, Lorenzetti.

La Camera,

considerato:

che le infrastrutture di base hanno un ruolo fondamentale nello sviluppo economico e sociale di ogni paese;

che la dotazione infrastrutturale dell'Italia appare, secondo valutazioni ampiamente condivise, in grave ritardo rispetto alla media Europea, costituendo un freno alla competitività delle imprese in un'economia sempre più integrata internazionalmente;

che appare sempre più indispensabile ed urgente colmare questo ritardo;

che la scarsità di risorse finanziarie pubbliche rappresenta un limite oggettivo alla realizzazione di grandi opere infrastrutturali;

che, per la suddetta ragione, è necessario potenziare strumenti atti a convogliare risorse finanziarie private verso la realizzazione di opere d'interesse pubblico;

che, tuttavia, il finanziamento privato non può totalmente sostituire quello pubblico in alcune grandi opere fondamentali;

che, infine, appare opportuno, in un periodo di tassi notevolmente ridotti, ricorrere al dilazionamento nel tempo dell'onere per infrastrutture a carico dello Stato;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di affidare, attraverso gare d'appalto, la realizzazione di grandi opere pubbliche a consorzi fra costruttori e finanziatori con pagamento rateizzato fino ad un termine di venti anni dopo il compimento delle opere suddette.

9/4420/3. Merloni, Vigni, Casinelli, De Cesaris.

S. 3020 — DISPOSIZIONI PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA, DELL'OLIO DI OLIVA VERGINE E DELL'OLIO DI OLIVA (APPROVATO DAL SENATO) (4698); MARI-NACCI: MODIFICA ALL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 13 NOVEMBRE 1960, N. 1407, IN MATERIA DI CONTRASTO ALLE SOFISTICAZIONI NEL SETTORE DELL'OLIO D'OLIVA (4394); PECORARO SCANIO: DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE DELL'OLIO D'OLIVA DI ORIGINE ITALIANA E PER LA DIFESA DEL CONSUMATORE (4422); POLI BORTONE ED ALTRI: DISCIPLINA PER IL RICONOSCIMENTO DELL'ORIGINE NAZIONALE DEGLI OLI DI OLIVA (4613); ATTILI ED ALTRI: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA, DELL'OLIO VERGINE DI OLIVA E DELL'OLIO DI OLIVA (4631); SIMEONE: NORME IN MATERIA DI IDENTIFICAZIONE E DI COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OLIO DI OLIVA, DELL'OLIO VERGINE D'OLIVA E DELL'OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA ITALIANO (4677); AMORUSO ED ALTRI: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OLIO D'OLIVA ITALIANO (4693)

(A.C. 4698 — sezione 1)

QUESTIONE PREGIUDIZIALE

La Camera,

esaminati i progetti di legge A.C. 4698 e abbinati, che recano disposizioni per la commercializzazione dell'olio extravergine d'oliva, dell'olio d'oliva vergine, e dell'olio d'oliva volte a intervenire a livello nazionale per contrastare i fenomeni di sofisticazione di prodotti nazionali e di distorsione della concorrenza;

tenuto conto che il provvedimento in esame interviene in un settore regolato a livello europeo dall'organizzazione comune di mercato, alla quale si dovrà far riferimento in ragione dell'ampiezza delle disposizioni che essa prevede;

valutata la direttiva 83/189/CEE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche;

tenuto conto che i provvedimenti legislativi in esame sono stati ritenuti dalla Commissione europea suscettibili di essere considerati "norme tecniche" ai sensi della direttiva 83/189/CEE e dunque equiparabili a disposizioni sottoposte alla procedura di informazione della Commissione europea in forza dell'articolo 5 del trattato;

delibera

di non procedere all'esame degli articoli del provvedimento in esame a causa del suo palese contrasto con la direttiva 83/189/CEE, modificata dalla direttiva 88/182/CEE, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.

n. 1. Vascon, Anghinoni, Dozzo.

(A.C. 4698 - sezione 2)**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 1.**

*(Commercializzazione dell'olio extravergine,
di oliva vergine e dell'olio di oliva).*

1. L'olio extravergine di oliva, l'olio di oliva vergine e l'olio di oliva possono essere venduti o comunque messi in commercio sia sfusi sia condizionati con le diciture « prodotto in Italia », « fabbricato in Italia », *made in Italy* o altre equipollenti relative all'origine italiana del prodotto, solo se l'intero ciclo di raccolta, produzione, lavorazione e condizionamento si è svolto nel territorio nazionale.

2. Nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dell'olio extravergine di oliva, dell'olio di oliva vergine e dell'olio di oliva, ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, si devono riportare, con caratteri marcati in posizione di evidenza, le suddette indicazioni, in modo che siano facilmente visibili, chiaramente leggibili ed indelebili. Per gli oli di oliva, ottenuti in Italia con oli provenienti da altri paesi comunitari o paesi terzi, l'etichettatura deve riportare la seguente dicitura: « Olio di oliva proveniente da altri paesi comunitari o paesi terzi lavorato in Italia ». Per gli oli di oliva commercializzati allo stato sfuso tali indicazioni devono risultare anche dai documenti di accompagnamento e commerciali.

3. Chiunque utilizzi le diciture di cui al comma 1 deve tenere appositi registri di carico e scarico, nei quali vanno annotati giornalmente i movimenti e le rispettive provenienze degli oli sia condizionati sia sfusi.

4. Le confezioni già in commercio, non conformi a quanto previsto dal comma 2, devono essere smaltite entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; dopo tale data devono essere ritirate dal commercio.

5. Gli oli extravergini di oliva e di oliva vergini, provenienti da paesi terzi o comunque ottenuti da olive coltivate nei paesi terzi, commercializzati nel territorio nazionale devono riportare nell'etichettatura, con caratteri indelebili, la dicitura « miscela con oli provenienti da paesi terzi » o « miscela di oli provenienti da paesi terzi » a seconda che la materia prima sia in parte di origine anche nazionale o sia solo estera.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'AR-
TICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE**

Al comma 1, dopo le parole: commercio aggiungere le seguenti parole: sul mercato dello Stato italiano.

1. 3 Vascon, Dozzo, Lembo, Anghinoni.

All'articolo 1, comma 1, sopprimere le seguenti parole: " made in Italy".

1. 4 Vascon, Dozzo, Lembo, Anghinoni.

Al comma 1 sopprimere le parole: o altre equipollenti

Conseguentemente al medesimo comma 1 aggiungere le parole: È vietato l'uso di diciture equipollenti.

1. 6 (*) Scarpa Bonazza Buora, Misuraca, de Ghislanzoni Cardoli, D'Ippolito, Vitali, Piva, Scaltritti, Amato.

(*) Testo così modificato nel corso della seduta.

Al comma 1 sostituire le parole: l'intero ciclo di produzione, lavorazione e condizionamento si è svolto con le seguenti: le fasi di produzione delle olive e le successive trasformazioni si sono svolte.

1. 17 Scarpa Bonazza Buora, Misuraca, de Ghislanzoni Cardoli, D'Ippolito, Vitali, Piva, Scaltritti, Amato.

Al comma 1, e ovunque ricorra, sostituire la parola: nazionale con la seguente: dello Stato italiano.

1. 7 Vascon, Dozzo, Lembo, Anghinoni

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Con decreto del Ministro per le Politiche agricole da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno stabiliti i parametri migliorativi rispetto a quelli contenuti nel Regolamento CEE n. 2568/91, le procedure, la documentazione e la metodica analitica a cui debbono corrispondere gli oli di oliva extravergine e vergine, commercializzati con le diciture di cui al comma 1.

1. 8 Vascon, Dozzo, Lembo, Anghinoni.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Per gli oli extra vergine di oliva, vergine di oliva e di oliva ottenuti in Italia con oli in tutto o in parte di origine o provenienza da altri paesi, l'etichettatura deve riportare con le caratteristiche indicate al primo periodo, una delle seguenti diciture in conformità con il contenuto: « prodotto in parte con oli provenienti da... » — con la specificazione della percentuale di oli di origine o provenienza da altri paesi utilizzati — ovvero « prodotto totalmente con oli provenienti da... », ed a seguire il nome del paese o dei paesi di provenienza. Può essere altresì aggiunta, in uno spazio separato e distinto da tale dicitura e con caratteri minuscoli, l'indicazione della denominazione e della ubicazione dell'impianto di lavorazione.

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

1. 18. La Commissione.

Al comma 2, ovunque ricorrono, sopprimere le parole: ad altri paesi comunitari.

1. 16 Scarpa Bonazza Buora, Misuraca, de Ghislanzoni Cardoli, D'Ippolito, Vitali, Piva, Scaltritti, Amato.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: in Italia con oli, aggiungere la parola: esclusivamente.

1. 10 Scarpa Bonazza Buora, Misuraca, de Ghislanzoni Cardoli, D'Ippolito, Vitali, Piva, Scaltritti, Amato.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli oli extravergini di oliva e gli oli vergini, provenienti da altri paesi comunitari o paesi terzi, l'etichettatura deve riportare la seguente dicitura: "Oli extravergini di oliva oppure di oli di oliva vergini, provenienti da altri paesi comunitari o paesi terzi, lavorati in Italia."

1. 11 Vascon, Dozzo, Lembo, Anghinoni.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Le confezioni già in commercio non conformi a quanto previsto dai precedenti commi e già presenti nella rete commerciale alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere smaltite fino ad esaurimento. I confezionatori debbono adeguarsi a quanto disposto dai commi 1 e 2 entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

1. 13 Vascon, Dozzo, Lembo, Anghinoni.

Sopprimere il comma 5.

1. 14 Vascon, Dozzo, Lembo, Anghinoni.

Al comma 5, sostituire le parole da: miscela con sino alla fine del comma con le seguenti: prodotto con oli provenienti da paesi terzi

1. 15 Scarpa Bonazza Buora, Misuraca, de Ghislanzoni Cardoli, D'Ippolito, Vitali, Piva, Scaltritti, Amato.

EMENDAMENTO PRESENTATO AL TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE

Nel titolo della legge e nella rubrica dell'articolo 1, sostituire la parola: commercializzazione con le seguenti: etichettatura di origine.

Tit. 1. La Commissione.

(A.C. 4698 — sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

(Stabilimenti di raffinazione degli oli di oliva).

1. Sono vietate la detenzione, la detenzione per la vendita, la vendita e comunque la messa in commercio di olio extravergine di oliva, di olio di oliva vergine e di olio di oliva vergine corrente negli impianti di raffinazione di olio di oliva e di oli di sansa di oliva e nei locali annessi o intercomunicanti con gli stessi, anche attraverso cortili.

2. Qualora nel medesimo stabilimento, oltre ai predetti impianti, vi siano anche impianti di condizionamento di olio extravergine di oliva o di olio di oliva vergine, sono obbligatori lo stoccaggio di detti oli in recipienti numerati e preventivamente individuati a mezzo di specifica comunicazione diretta al competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi e la tenuta di appositi registri di carico e scarico, nei quali vanno annotati giornalmente i movimenti e la rispettiva provenienza di tali prodotti. I predetti registri devono essere preventivamente vidimati dal suddetto ufficio periferico. Tali oli possono essere estratti dallo stabilimento soltanto se confezionati in recipienti di capacità non superiore a dieci litri.

3. Entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari degli impianti di cui al comma 1 devono denunciare al competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi le giacenze di olio extravergine di oliva, di olio di oliva vergine e di olio di oliva vergine corrente, comunque detenute alla data di entrata in vigore della presente legge. Le giacenze possono essere poste in vendita fino ad esaurimento solo previa verifica della quantità delle stesse e della veridicità delle indicazioni apposte sul prodotto finito circa la provenienza e la classificazione dell'olio.

4. Nella fase di elaborazione dell'olio extravergine d'oliva e dell'olio di oliva vergine, ai fini della loro commercializzazione, è vietato qualsiasi trattamento di natura termica volto ad eliminare eventuali difetti organolettici con particolare riferimento ad odori e sapori sgradevoli.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. È vietata la commercializzazione di olio addizionato e corretto artificialmente per renderlo simile all'olio di oliva.

2. 1 Vascon, Dozzo, Lembo, Anghinoni.

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire la parola: dieci con la seguente: trenta.

2. 2 Vascon, Dozzo, Lembo, Anghinoni.

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

2. 3. La Commissione.

(A.C. 4698 — sezione 4)**ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 3.***(Commissioni di assaggio degli oli
a denominazione di origine).*

1. In riferimento all'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 169, e ai successivi decreti ministeriali, del 23 giugno 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 29 giugno 1992, e del 14 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1996, l'albo nazionale degli assaggiatori degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine controllata è soppresso e sostituito da un elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini, articolato su base regionale e tenuto presso il Ministero per le politiche agricole, formati e selezionati secondo i criteri previsti dal regolamento (CEE) 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, e successive modificazioni.

(A.C. 4698 — sezione 5)**ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 4.***(Controlli)*

1. Gli uffici doganali e le altre autorità preposte ai controlli effettuano prelievi all'atto dell'ingresso in dogana di oli ad uso alimentare di importazione, con relativo costo a carico degli importatori.

2. La denominazione dell'olio importato viene comunicata alla raffineria dopo l'esito delle analisi di cui al comma 1.

3. Mediante periodici prelievi presso le raffinerie è accertato che l'olio detenuto nelle medesime sia conforme, per quantità e qualità, a quanto dichiarato nei documenti doganali.

4. I campioni prelevati sono conservati in almeno tre esemplari nelle condizioni più idonee, per un periodo di dodici mesi, al fine di poter effettuare un'ulteriore verifica per accertare la stabilità dell'olio prelevato.

5. Possono essere eseguiti, anche su segnalazione del Ministero per le politiche agricole, analoghi controlli sulle confezioni di olio in commercio.

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'AR-
TICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE**

Al comma 2, dopo la parola: raffineria aggiungere le seguenti: e agli importatori.

Conseguentemente, al comma 3, dopo la parola: raffinerie aggiungere le seguenti parole: e gli importatori.

4. 1 Vascon, Dozzo, Lembo, Anghinoni

(A.C. 4698 — sezione 6)**ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO****ART. 5.***(Sanzioni amministrative).*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque confezioni, detenga per vendere o comunque ponga in commercio olio extravergine di oliva e olio di oliva vergine in violazione delle disposizioni di cui all'ar-

ticolo 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di lire 800.000 per ogni 100 chilogrammi di olio.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, il titolare dell'impianto di raffinazione e chiunque altro violi il divieto di cui all'articolo 2, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 800.000 per quintale di prodotto detenuto illegalmente. La medesima sanzione si applica in caso di violazione del divieto di cui all'articolo 2, comma 4.

3. Il titolare dello stabilimento che violi le prescrizioni dell'articolo 2, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 500.000 per quintale di prodotto. La medesima sanzione si applica in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3.

4. È sempre disposta la confisca dei prodotti detenuti o commercializzati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2.

5. In caso di recidiva è applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dall'esercizio dell'industria o del commercio nel settore degli oli di cui al comma 1 per un periodo non inferiore a trenta giorni e non superiore a tre anni, con la pubblicazione della sanzione comminata, a spese del trasgressore, su uno o più organi di informazione a carattere nazionale.

(A.C. 4698 - sezione 7)

**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO**

ART. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(A.C. 4698 - sezione 8)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

considerata la situazione di grave crisi del settore olivicolo;

considerato altresì che tale crisi è anche dovuta al fenomeno delle manipolazioni non consentite sugli oli vergini che riguarda prevalentemente oli di importazione dall'area comunitaria, per cui una soluzione efficace al problema può essere trovata solo con una norma comunitaria applicabile in tutti i paesi membri;

impegna il Governo

a definire in tempi brevi la proroga delle cambiali agrarie per le aziende agricole a prevalente indirizzo olivicolo;

a sostenere in sede comunitaria la riforma-ponte dell'Ocm dell'olio di oliva con l'assegnazione delle quote nazionali di riferimento, ridefinendo, di conseguenza, con la Commissione europea gli aiuti comunitari riferiti alla campagna 1997/1998;

a stabilire una norma tecnica che, attraverso un controllo strumentale delle fasi di lavorazione consenta di accertare e contrastare l'eventuale effettuazione di manipolazioni non consentite;

a fissare metodi di analisi che consentano di accertare se un olio vergine sia stato sottoposto a manipolazioni non consentite;

a dare maggiore impulso ai controlli previsti dal regolamento 84/2262/CEE e successive modificazioni, già in parte effettuati da organismo all'uopo individuato dall'Unione Europea.

9/4698/1 Scarpa Bonazza Buora, Misuraca, de Ghislanzoni Cardoli, D'Ippolito, Piva, Scaltritti, Amato.

La Camera,

esaminato il provvedimento concernente « disposizione per la commercializzazione dell'olio extravergine d'oliva, dell'olio d'oliva vergine e dell'olio d'oliva »;

valutato che l'olio d'oliva nella sua qualità extravergine rappresenta uno dei più importanti prodotti della nostra produzione agricola e la salvaguardia della sua tipicità deve costituire un obiettivo prioritario quale difesa del complessivo settore primario nonché della sua competitività sui mercati esteri, comunitari ed extracomunitari;

valutato inoltre che il comparto olivicolo grazie alla « annata di carica » ha registrato un forte recupero produttivo non sostenuto però da un adeguato livello dei prezzi che hanno subito un forte ridimensionamento (meno 14,3 per cento);

il comparto degli oli di oliva ha sofferto di scompensi della PAC che hanno favorito la produzione spagnola e quella dei paesi del Magreb; l'Italia che è il primo paese importatore ed esportatore ha visto crescere i flussi di entrata del 117 per cento per prodotti di modesta qualità;

l'agricoltura meridionale che trova sostegno dalla presenza e diffusione di questo prodotto tipico si trova minacciata dall'immissione nel mercato di olio costituito dalla miscelazione con prodotti derivanti da semi oleosi diversi dalle olive;

queste truffe alimentari sono facilitate anche dal fatto che negli stabilimenti da cui si estrae e si confeziona l'olio di oliva è consentita la lavorazione di altri semi oleosi per cui l'attività di controllo risulta fortemente ostacolata nonostante in Spagna, Grecia e Portogallo risulti in vigore il divieto di commercializzazione di oli di oliva ottenuti da miscele con oli vegetali in quanto se ne consente la lavorazione per l'esportazione nei paesi "non produttori";

valutato infine che da tempo le associazioni degli agricoltori denunciano l'esistenza di pratiche industriali e commer-

ciali che penalizzano le caratteristiche qualitative delle produzioni olivicole con conseguenti gravi danni per i produttori e per i consumatori interni, comunitari e internazionali;

impegna il Governo

a sviluppare concrete ed efficaci misure di controllo nei porti italiani al fine di impedire un flusso fraudolento di oli d'oliva provenienti sia direttamente che indirettamente da paesi extracomunitari impedendo così l'intensificazione di pratiche industriali e commerciali che danneggiano le produzioni interne e in particolare quelle delle regioni meridionali.

9/4698/2 Tassone, Marinacci, Grillo, Manzione, Teresio Delfino, Formenti.

La Camera,

premesso che

con le nuove disposizioni riguardanti le corrette menzioni commerciali che da ora si dovranno utilizzare per commercializzare l'autentico olio di oliva di origine italiana, si fa finalmente chiarezza su che cosa bisogna intendere con i termini che indicano le produzioni italiane, contribuendo a rendere trasparente il sistema della vendita delle produzioni olearie, dove spesso il non corretto uso del termine « Prodotto » ha permesso sia di ingannare il consumatore, sia di deprimere il comparto oleario ed olivicolo nazionale;

è certo che la nuova legge porterà vantaggi per i consumatori in quanto li tutelerà in termini sia economici, che qualitativi. Non è sicuro, ma è ipotizzabile, che porterà ricadute positive anche a livello della produzione agricola delle olive e quindi agli olivicoltori, visto che da una selettività a valle della filiera dell'olio di oliva (nella fase della commercializzazione) si otterrà una maggiore richiesta ed un miglior prezzo della produzione olivicola;

bisogna allora stabilire un serio intervento teso a risollevare il comparto agricolo-olivicolo italiano ed in grado di assicurare giusti ricavi per gli olivicoltori, il quale non può prescindere dall'adozione di provvedimenti di natura più organica e da una nuova politica di settore con azioni mirate in ogni fase della filiera dell'olio;

la nuova legge, alla luce di quanto esposto, apporterà agli olivicoltori i vantaggi che da essa loro si attendono solo se il Governo provvederà a corredarla di altre azioni e provvedimenti per la cui attuazione sarà sufficiente ricorrere alla semplice via amministrativa;

il Ministro ed il ministero per le politiche agricole dovranno farsi promotori di iniziative per far dialogare con sinergia il settore della produzione agricola con quello della trasformazione e della commercializzazione e contemporaneamente richiedere all'Esecutivo comunitario l'adozione di direttive e regolamenti che tutelino le produzioni olearie italiane non escludendo di dover imporre forti prese di posizioni da parte della Commissione in sede di accordi di commercio mondiale al fine di proteggere prodotti e terminologie esclusivamente ed inconfutabilmente appartenenti alle tradizioni nazionali italiane;

in collaborazione con la Presidenza del consiglio occorrerà attivarsi affinché in ambito nazionale si conoscano le tante

qualità e le infinite risorse dell'olio di oliva italiano, in modo da incentivare il consumo diversificandone le utilizzazioni:

impegna il Governo

a promuovere nuove iniziative per permettere la stipula di accordi tra produttori e trasformatori del settore olivicolo ed oleario affinché ognuno di essi, in ogni fase della filiera del comparto, ottenga massimi ritorni dalle proprie attività;

a predisporre - in collaborazione con le associazioni dei produttori olivicoli e con quelle della trasformazione olearia - un piano olivicolo nazionale,

a permettere una rapida approvazione di tutte le Denominazioni ed Indicazioni di Origine Protette già inoltrate alla Commissione Europea e contemporaneamente ad inoltrarne delle nuove,

a promuovere con campagne di informazione il consumo e l'uso dell'olio di oliva di origine italiana anche in modi alternativi e differenti da quelli tradizionali del condimento, divulgando le sue inimitabili caratteristiche alimentari,

a conseguire la tutela in ambito internazionale del termine Extravergine, così che sia utilizzato solo se riferito all'olio di oliva.

9/4698/3 Pecoraro Scanio, Leccese, Lumia.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3352 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 11 GIUGNO 1998, N. 180, RECANTE MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ED A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DA DISASTRI FRANOSI NELLA REGIONE CAMPANIA (APPROVATO DAL SENATO) (5094)

(A.C. 5094 — sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. Il decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 11 GIUGNO 1998, N. 180

All'articolo 1:

al comma 1, primo periodo, le parole: « Entro il 31 dicembre 1998, » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 30 giugno 1999, »; al secondo periodo, dopo le parole: « della legge n. 183 del 1989 » sono inserite le seguenti: « , oltre che con i contenuti di cui alla lettera d) del comma 3 del mede-

simo articolo 17, »; dopo il terzo periodo è inserito il seguente: « Qualora le misure di salvaguardia siano adottate in assenza dei piani stralcio di cui all'articolo 17, comma 6-ter, della legge n. 183 del 1989, esse rimangono in vigore sino alla approvazione dei piani di bacino »;

al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il Comitato dei Ministri di cui al comma 1 definisce, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, programmi di interventi urgenti, anche attraverso azioni di manutenzione dei bacini idrografici, per la riduzione del rischio idrogeologico, tenendo conto dei programmi già in essere da parte delle autorità di bacino di rilievo nazionale, nelle zone nelle quali la maggiore vulnerabilità del territorio si lega a maggiori pericoli per le persone, le cose ed il patrimonio ambientale »; al secondo periodo, sono soppresse le parole: « e le province autonome »; il terzo periodo è soppresso; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Entro il 30 settembre 1998, su proposta del Comitato dei Ministri, di cui al comma 1, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato un atto di indirizzo e coordinamento che individui i criteri relativi agli adempimenti di cui al comma 1 e al presente comma »;

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. Per l'attività istruttoria relativa agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 i Ministri competenti si avvalgono dei Dipartimenti della protezione civile e per i servizi tecnici nazionali, nonché della collaborazione del Corpo forestale dello Stato, delle regioni, delle autorità di bacino di rilievo nazionale, del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche e, per gli aspetti ambientali, dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente »;

al comma 3, primo periodo, le parole: « quindici giorni » sono sostituite dalle seguenti: « sessanta giorni »; dopo le parole: « enti pubblici, » sono inserite le seguenti: « le società per azioni a prevalente partecipazione pubblica, »; dopo le parole: « gli istituti di ricerca » sono inserite le seguenti: « nonché gli enti di gestione degli acquedotti ed i soggetti titolari di concessioni per grandi derivazioni di acqua pubblica »; sono soppresse le parole: « e provincia autonoma »; al secondo periodo sono soppresse le parole: « e le province autonome »; il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Le regioni comunicano al Comitato dei Ministri di cui alla legge n. 183 del 1989 gli atti adottati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo riguardanti i bacini idrografici interregionali e regionali »;

al comma 4, dopo le parole: « a rischio idrogeologico, » sono inserite le seguenti: « con priorità assegnata a quelle in cui la maggiore vulnerabilità del territorio si lega a maggiori pericoli per le persone, le cose e il patrimonio ambientale, »;

al comma 5, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « Nei piani stralcio di cui al comma 1 sono individuati le infrastrutture e i manufatti che determinano il rischio idrogeologico. Sulla base di tali individuazioni le regioni stabiliscono le misure di incentivazione a cui i soggetti proprietari possono accedere al fine di adeguare le infrastrutture e di rilocalizzare fuori dell'area a rischio le attività produt-

tive e le abitazioni private. »; al secondo periodo, le parole: « entro un congruo » sono sostituite dalle seguenti: « determinando altresì un congruo »;

dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« 5-bis. All'articolo 45 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Quando dalla coltivazione di cave e torbiere derivi grave pericolo di dissesto idrogeologico, tale da comportare rischio per la sicurezza delle persone e degli insediamenti umani, la regione, salvo diversa disposizione regionale in materia, può prescrivere, con ordinanza del presidente indicante un termine, interventi di messa in sicurezza a carico del conduttore. In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, la regione può, con deliberazione motivata della Giunta, disporre la revoca immediata dell'autorizzazione e l'acquisizione della cava al patrimonio indisponibile della regione. Qualora la cava faccia parte del patrimonio indisponibile della regione, la Giunta regionale dispone la revoca della concessione” ».

All'articolo 2:

al comma 1, primo periodo, le parole: « Entro un mese » sono sostituite dalle seguenti: « Entro due mesi »; le parole: « e le province autonome » sono soppresse; dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Decorsi i predetti termini, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri di cui all'articolo 1, comma 1, e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, conferisce entro trenta giorni l'attribuzione delle relative funzioni in via sostitutiva »; al terzo periodo, sono soppresse le parole: « fino al riordino delle amministrazioni statali previsto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, ed alla revisione della citata legge n. 183 del 1989 »;

al comma 2, sono soppresse, ovunque ricorrano, le parole: « e le province autonome »; all'ultimo periodo, le parole: « , per l'attuazione dei compiti di cui al presente comma » sono sostituite dalle seguenti: « , da destinare con priorità alle autorità di bacino di rilievo interregionale e regionale e per l'attuazione dei compiti di cui al presente comma e di cui al comma 1 »; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel limite della disponibilità finanziaria e nell'ammontare massimo di lire 1.500 milioni le autorità di bacino di rilievo nazionale sono autorizzate ad assumere, con procedure d'urgenza, personale tecnico con contratto di diritto privato a tempo determinato nel limite massimo complessivo di trenta unità »;

al comma 3, la parola: « comando » è sostituita dalla seguente: « inquadrato, »;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Per le attività di indagine, monitoraggio e controllo dei rischi naturali e per quelle connesse all'attuazione del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata a rimodulare la dotazione organica del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, e successive modificazioni, anche ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, entro il limite massimo del totale dei posti in organico già complessivamente previsti. I posti vacanti sono coperti secondo le seguenti modalità:

a) inquadramento a domanda, da presentare entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto, del personale in servizio in posizione di comando o di fuori ruolo, mediante corrispondente soppressione dei posti in organico presso le amministrazioni o gli enti di provenienza, nonché del personale a contratto a tempo determinato;

b) con le procedure di cui all'articolo 39, comma 8, della legge 27 dicembre 1997,

n. 449, nel rispetto di quanto previsto dal comma 16 del medesimo articolo 39 »;

dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« 4-bis. Ai soli fini della predisposizione delle graduatorie dei concorsi a posti di dirigente tecnico nei ruoli del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, banditi ai sensi dell'articolo 28, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è considerata titolo preferenziale l'anzianità di servizio prestato in carriera direttiva, riconsigliato ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, introdotto dall'articolo 9 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104 »;

al comma 6, primo periodo, la parola: « cento » è sostituita dalla seguente: « cinquanta »;

al comma 7, secondo periodo, sono soppresse le parole: « e le province autonome »;

dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

« 7-bis. Le regioni che non ne siano dotate possono provvedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla costituzione dell'ufficio geologico regionale che può essere volto a garantire, tramite adeguati profili tecnico-professionali, il soddisfacimento di esigenze conoscitive, sperimentali, di controllo ed allertamento, nonché il servizio di polizia idraulica e assistenza agli enti locali ».

All'articolo 3:

al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Alla ripresa del decorso dei termini di cui al presente comma, il

compimento dei relativi adempimenti non dà luogo all'applicazione di sanzioni per il periodo di sospensione dei termini »;

al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « già emessi » sono inserite le seguenti: « e le controversie per le quali sia stata già notificata la domanda di arbitra-

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. La esecuzione delle procedure giudiziarie finalizzate al rilascio, per scadenza, dei fondi rustici comunque condotti, nei territori dei comuni individuati ai sensi del comma 1, è sospesa fino alla fine dell'annata agraria successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. I soggetti interessati al servizio militare o al servizio civile relativamente agli anni 1998, 1999 e 2000, residenti nei comuni di cui al comma 1, anche se già incorporati ed in servizio, sono, a domanda, impiegati, fino al 31 dicembre 2000, come coadiutori del personale delle amministrazioni dello Stato, della regione e degli enti territoriali, presso i comuni di residenza. I soggetti non ancora incorporati possono ottenere, a domanda, il differimento della chiamata alle armi fino al 31 dicembre 2000, ovvero l'assegnazione alla sede più vicina al comune di residenza. I soggetti interessati al servizio militare o al servizio civile relativamente agli anni 1998, 1999 e 2000, residenti alla data del 5 maggio 1998 nei comuni di cui al comma 1, le cui abitazioni principali siano state oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di inagibilità totale o parziale sono, a domanda, dispensati dal servizio militare di leva o dal servizio civile e se già in servizio, a domanda, ottengono il congedo anticipato »;

dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. I benefici previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 467,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 novembre 1996, n. 569, si applicano anche ai soggetti interessati alla chiamata alle armi per il servizio militare di leva o il servizio sostitutivo civile relativamente all'anno 1998 ».

All'articolo 4:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « sentita l'unità operativa del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche, di cui all'articolo 4, comma 2, dell'ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998, » sono inserite le seguenti: « che si pronuncia entro dieci giorni dalla richiesta, »; le parole: « le aree in condizioni di sicurezza destinate agli insediamenti produttivi, ai fini della rilocalizzazione in queste ultime aree delle attività produttive ubicate nelle zone a rischio di cui all'articolo 1, comma 2, della stessa ordinanza » sono sostituite dalle seguenti: « le aree in condizioni di sicurezza destinate agli insediamenti produttivi e sanitari, ai fini della rilocalizzazione in queste ultime aree delle attività produttive e di quelle che operano nel settore sanitario ubicate nelle zone a rischio di cui all'articolo 1, comma 2, della stessa ordinanza »; al secondo periodo, le parole: « ed è approvata dalla regione o dalle province, ove delegate, entro trenta giorni dalla ricezione » sono sostituite dalle seguenti: « ed è approvata dalle province, ove già delegate, con delibera consiliare, entro trenta giorni dalla ricezione; decorso tale termine la deliberazione si intende approvata »;

al comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« c-bis) insediamenti sanitari »;

al comma 3, primo periodo, dopo le parole: « agro-industriali, » è inserita la seguente: « commerciali, »; al terzo periodo, le

parole: « Il terreno di risulta è acquisito » sono sostituite dalle seguenti: « Le aree di risulta sono acquisite »;

al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Eventuali risorse residue, una volta completati gli interventi di cui al presente articolo, vengono utilizzate per gli interventi di cui alla citata ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2787 del 21 maggio 1998 ».

All'articolo 5:

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. L'inserimento di cui al comma 1 è operato d'ufficio per le istanze già avanzate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nei comuni di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto qualora non siano state già oggetto di un provvedimento di esclusione »;

dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Per i patti territoriali e i contratti d'area che comprendono i comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della citata ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2787 del 21 maggio 1998, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il CIPE, in sede di esame, di approvazione e di finanziamento, assicurano agli stessi un iter amministrativo preferenziale ».

Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

« ART. 5-bis. — (Misure a favore della proprietà coltivatrice). — 1. La Cassa per la formazione della proprietà contadina è autorizzata fino al 31 dicembre 1999 a compiere operazioni di acquisto e di rivendita, anche relative a terreni di ridotte dimen-

sioni, con tasso di interesse del 2 per cento, in favore di coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, compartecipanti e braccianti, singoli ed associati, anche in cooperativa, residenti nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, i quali intendano ampliare ovvero costituire imprese nelle zone colpite o in zone contermini.

2. Per gli stessi acquirenti le spese inerenti al ripristino o alla realizzazione delle indispensabili opere di miglioramento fondiario a servizio dei terreni acquistati potranno essere dalla Cassa stessa conglobate nel debito contratto per l'acquisizione dei terreni.

3. Nel caso in cui gli assegnatari intendano avvalersi, per l'esecuzione delle stesse opere, di mutui a tasso agevolato, la Cassa è autorizzata a prestare fidejussioni agli istituti di credito concedenti il mutuo fino alla concorrenza del relativo importo di spesa ritenuto ammissibile dagli organi tecnici regionali ».

All'articolo 6:

al comma 2, le parole: « 20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 30 per cento »; *è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « Gli oneri derivanti dal presente comma sono posti a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 6 ».

Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:

« ART. 6-bis. — (Disposizioni in materia di fabbricati demoliti a tutela della pubblica e privata incolumità). — 1. All'articolo 15-sexies, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, dopo le parole: "delle indennità di espropriazione" sono inserite le seguenti: "o per il subìto detrimento" ».

All'articolo 7:

i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Ai fini della salvaguardia e del ripristino delle condizioni di equilibrio del

sistema idrogeologico e forestale, la regione Campania e le comunità montane possono predisporre nelle zone montane incluse o connesse, sotto il profilo idrogeologico, con i comuni di cui all'articolo 3, comma 1, con priorità per le zone colpite dai disastri idrogeologici del 5 e 6 maggio 1998, specifici progetti agro-forestali di tutela del territorio, individuando prioritariamente i settori e le zone di intervento.

2. La realizzazione dei progetti di cui al comma 1 e la gestione della successiva manutenzione, ove prevista, è affidata prioritariamente a giovani di età inferiore ai quaranta anni, che alla data del 31 dicembre 1997 risultino associati in società di persone, ovvero in forma cooperativa, a condizione che almeno due terzi dei soci siano in possesso del suddetto requisito di età e siano residenti nei comuni di cui all'articolo 3, comma 1, ovvero ai coltivatori diretti, agli imprenditori agricoli, alle società semplici, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 »;

al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , effettuati da comunità montane, consorzi di bonifica e cooperative agricole e forestali costituite alla data del 31 dicembre 1997 ».

Dopo l'articolo 7, sono inseriti i seguenti:

« ART. 7-bis. — (Misure a favore delle organizzazioni di volontariato di protezione civile). — 1. Per concorrere alle spese straordinarie sostenute in occasione degli interventi connessi alle recenti emergenze di carattere nazionale, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad erogare, nel 1998, alle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'apposito elenco, contributi straordinari nei limiti delle disponibilità esistenti sul pertinente capitolo di bilancio dell'unità previsionale di base 6.1.2.2 "Associazioni di volontariato" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. All'assegnazione dei contributi si provvede con decreto del Sottosegretario di

Stato delegato per il coordinamento della protezione civile, sulla base di apposita istruttoria predisposta dai competenti uffici del predetto Dipartimento che tiene conto dei mezzi e delle persone effettivamente impegnati nelle operazioni di soccorso.

ART. 7-ter. — (Borse di lavoro). — 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le imprese site nei comuni di cui all'articolo 3, comma 1, che abbiano i requisiti e soddisfino le condizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, hanno facoltà di presentare la dichiarazione, di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo, di disponibilità ad accogliere presso le proprie sedi giovani per svolgere borse di lavoro. L'INPS è autorizzato, nei limiti delle risorse esistenti, ad individuare le imprese ammesse all'attivazione delle borse di lavoro, inserendole con priorità nelle graduatorie provinciali esistenti. Le imprese, entro trenta giorni dalla comunicazione loro rivolta dall'INPS, attivano le borse di lavoro secondo le modalità di cui all'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 280 del 1997.

ART. 7-quater. — (Mantenimento in bilancio di fondi). — 1. Le disponibilità iscritte nel capitolo 7587 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concernente "Interventi in favore dei comuni della Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana, della Val Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987", possono essere utilizzate nell'esercizio 1999 al fine di proseguire interventi in corso di attuazione.

ART. 7-quinquies. — (Utilizzazione di alloggi nel comune di Striano). — 1. Per favorire il superamento della grave crisi abitativa determinatasi a seguito dell'evento calamitoso che ha colpito alcuni comuni della Campania nei giorni 5 e 6 maggio 1998 e per assicurare il coordinamento, su scala di bacino idrografico, degli

interventi di ripristino e manutenzione dei sistemi idraulici, il commissario delegato nominato ai sensi dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2787 del 21 maggio 1998, provvede agli interventi necessari per l'utilizzazione degli alloggi realizzati nel comune di Striano ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, dell'impianto di depurazione a servizio degli alloggi stessi e delle opere connesse alla sistemazione dell'asta valliva dei Regi Iagni, di cui all'articolo 22 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.

2. Il commissario delegato, per gli interventi di cui al comma 1, subentra nei rapporti contrattuali in corso, utilizzando le deroghe stabilite dall'ordinanza di cui al medesimo comma 1, e provvede a realizzarli nei limiti delle risorse previste dal citato articolo 22 del decreto-legge n. 244 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 341 del 1995.

3. All'assegnazione degli alloggi nel comune di Striano provvede il commissario delegato secondo criteri stabiliti con propria ordinanza ».

All'articolo 8:

al comma 1, dopo le parole: « tra le regioni » sono soppresse le seguenti: « e le province autonome »;

al comma 2, le parole: « 170.000 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 110.000 milioni »;

al comma 4, le parole: « 280.000 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 220.000 milioni »; e le parole: « 170.000 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 110.000 milioni »;

al comma 6, le parole: « 100 miliardi » sono sostituite dalle seguenti: « 130 miliardi »;

il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6 si provvede, quanto a lire 100 miliardi, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato dell'8 per mille dell'IRPEF, iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998 ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e quanto a lire 30 miliardi mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, utilizzando allo scopo l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ».

Dopo l'articolo 8, sono inseriti i seguenti:

« ART. 8-bis. — (Disposizioni a favore dei proprietari di immobili situati nel comune di Niscemi). — 1. A favore dei proprietari di immobili ad uso di residenza principale, da delocalizzare a seguito del dissesto idrogeologico verificatosi nel comune di Niscemi il 12 ottobre 1997, è assegnato un contributo a fondo perduto pari alla spesa per la ricostruzione o per l'acquisto di una unità abitativa con una superficie abitabile corrispondente a quella dell'immobile delocalizzato, e comunque non superiore, nel limite massimo, a 200 metri quadri.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 18 miliardi, per l'esercizio finanziario 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

ART. 8-ter. — (Disposizioni a favore dei proprietari dei territori resi liberi ai sensi

dell'articolo 4-*quinqües* del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228). — 1. All'articolo 4-*quinqües* del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni, dopo il comma 6-*bis* è aggiunto il seguente:

“6-*ter*. Nei casi di avvenuta delocalizzazione previsti dal presente articolo, i proprietari dei territori resi liberi, ricompresi nelle fasce A e B del piano-stralcio adottato dall'Autorità di bacino del fiume Po, possono accedere, nei limiti delle risorse disponibili, iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.2.1.8, 'Sviluppo dell'esportazione e della domanda estera', ai crediti agevolati di cui al presente articolo al fine di avviare sui medesimi terreni attività agricole, a condizione che il 5 per cento degli stessi venga destinato ad interventi di rinaturalizzazione. In questi casi il finanziamento ricomprende gli oneri relativi alla bonifica e all'adeguamento ad uso agricolo del terreno, agli interventi di rinaturalizzazione della porzione allo scopo riservata, all'avviamento dell'attività produttiva ed all'acquisto di mezzi e scorte ad essa destinati, nei limiti stabiliti all'ultimo periodo del comma 2. I crediti agevolati possono essere concessi anche agli affittuari dei terreni medesimi. L'esercente l'attività agricola deve assicurare idonea manutenzione anche delle porzioni di terreno sulle quali ha attuato gli interventi di rinaturalizzazione, pena l'avvio del procedimento di revoca del credito agevolato. Le condizioni e le modalità dell'intervento agevolativo del Mediocredito centrale S.p.a. e della Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a.-Artigiancassa, ove non già disciplinate con il decreto ministeriale emanato ai sensi del comma 5, vengono disciplinate con un ulteriore decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'ambiente e

con il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile.

ART. 8-*quater*. — (*Disposizioni a favore dei proprietari di immobili situati nel comune di Assisi*). — 1. Ai proprietari di immobili oggetto di ordinanze di sgombero a seguito delle frane verificatesi in località Ivanchic nel comune di Assisi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, nel limite delle risorse di cui all'articolo 15 del medesimo decreto-legge.

ART. 8-*quinqües*. — (*Perdite subite in conseguenza di eventi sismici*). — 1. La disposizione dell'articolo 3, comma 5-*ter*, del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, deve intendersi riferita al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato da ultimo dall'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358.

ART. 8-*sexies*. — (*Disposizioni per le province autonome*). — 1. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto nel rispetto di quanto stabilito in materia dal proprio statuto speciale e dalle relative norme di attuazione ».

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

(*Piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e misure di prevenzione per le aree a rischio*).

1. Entro il 31 dicembre 1998, le autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale e le regioni per i restanti bacini adottano, ove non si sia già provveduto, piani stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico, redatti ai sensi del comma 6-*ter*

dell'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, che contengano in particolare l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico. Entro la stessa data sono comunque adottate le misure di salvaguardia con il contenuto di cui al comma 6-bis dell'articolo 17 della legge n. 183 del 1989 per le aree a rischio idrogeologico. Scaduto detto termine, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni, adotta in via sostitutiva gli atti relativi all'individuazione, alla perimetrazione e alla salvaguardia. Per i comuni della Campania colpiti dagli eventi idrogeologici del 5 e 6 maggio 1998 valgono le perimetrazioni delle aree a rischio e le misure provvisorie di salvaguardia previste dall'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 1998. Con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del predetto Comitato dei Ministri, sono definiti i termini essenziali per gli adempimenti previsti dall'articolo 17 della citata legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni.

2. Il Comitato dei Ministri di cui al comma 1 può individuare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, le zone a più elevato rischio idrogeologico, nelle quali la maggiore vulnerabilità del territorio si lega a maggiori pericoli per le persone, le cose e i valori ambientali, nonchè gli interventi più urgenti per la riduzione del rischio ed i relativi soggetti attuatori. Per la realizzazione degli interventi possono essere adottate, su proposta dei Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici e d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, le ordinanze di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Per la relativa attività istruttoria i Ministri competenti si avvalgono dei Dipartimenti della protezione civile e per i servizi tecnici nazionali, in coordinazione tra loro, nonchè della

collaborazione delle regioni e delle province autonome, delle autorità di bacino nazionali, del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche e, per gli aspetti ambientali, dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.

3. Ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 183 del 1989, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le Amministrazioni statali, gli enti pubblici, le università e gli istituti di ricerca comunicano a ciascuna regione e provincia autonoma i dati storici e conoscitivi del territorio e dell'ambiente in loro possesso, senza oneri ed in forma riproducibile. Le regioni e le province autonome acquisiscono con le stesse modalità le ulteriori informazioni utili presso tutte le amministrazioni pubbliche; i dati acquisiti sono resi disponibili per gli enti locali. Le regioni e le province autonome comunicano alle autorità di bacino di rilievo nazionale, ai Ministeri dell'ambiente, dei lavori pubblici, per le politiche agricole, per i beni culturali e ambientali, ai Dipartimenti della protezione civile e per i servizi tecnici nazionali gli atti adottati in applicazione dei commi 1 e 2 e trasmettono, su richiesta degli stessi e senza oneri per lo Stato, le informazioni in loro possesso e quelle reperite ai sensi del presente comma.

4. Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, gli organi di protezione civile, come definiti dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, provvedono a predisporre, per le aree a rischio idrogeologico, piani urgenti di emergenza contenenti le misure per la salvaguardia dell'incolumità delle popolazioni interessate, compreso il preallertamento, l'allarme e la messa in salvo preventiva, anche utilizzando i sistemi di monitoraggio di cui all'articolo 2.

5. Nelle aree di cui al comma 1, le regioni individuano le infrastrutture ed i manufatti di ogni tipo che determinano rischi idrogeologici, per i quali i soggetti proprietari possono accedere alle misure di incentivazione allo scopo di adeguare le

infrastrutture e di rilocalizzare fuori dell'area a rischio le attività produttive e le abitazioni private. A tale fine le regioni, acquisito il parere degli enti locali interessati, predispongono, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con criteri di priorità connessi al livello di rischio, un piano per l'adeguamento, entro un congruo termine, delle infrastrutture e per la concessione di incentivi finanziari per la rilocalizzazione delle attività produttive e delle abitazioni private, realizzate in conformità alla normativa urbanistica edilizia o condonate. Gli incentivi sono attivati nei limiti della quota dei fondi introitati ai sensi dell'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e riguardano anche gli oneri per la demolizione dei manufatti; il terreno di risulta viene acquisito al patrimonio indisponibile dei comuni. All'abbattimento dei manufatti si provvede anche con le modalità di cui all'articolo 2, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ove i soggetti interessati non si avvalgano della facoltà di usufruire delle predette incentivazioni, essi decadono da eventuali benefici connessi ai danni derivanti agli insediamenti di loro proprietà in conseguenza del verificarsi di calamità naturali.

ART. 2.

(Potenziamento delle strutture tecniche per la difesa del suolo e la protezione dell'ambiente).

1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora non abbiano già provveduto, le regioni e le province autonome costituiscono e rendono operativi i comitati per i bacini di rilievo regionale ai sensi delle lettere a) ed h) del comma 1 dell'articolo 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni. Le regioni competenti, per i bacini interregionali, procedono entro tre mesi ai medesimi adempimenti. Le regioni nel cui territorio ricadano bacini idrografici definiti di rilievo interregionale ai sensi

dell'articolo 15 della citata legge n. 183 del 1989, previa intesa con le regioni confinanti, possono aggregarli ai bacini di rilievo regionale residuali, costituendo un'unica autorità di bacino interregionale o regionale fino al riordino delle amministrazioni statali previsto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, ed alla revisione della citata legge n. 183 del 1989. La composizione dei comitati istituzionali delle autorità di bacino di rilievo nazionale, di cui all'articolo 12, comma 3, della medesima legge n. 183 del 1989, è integrata dal Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile.

2. Per lo svolgimento delle funzioni di indagine, monitoraggio e controllo in prevenzione del rischio idrogeologico, le regioni e le province autonome possono destinare unità di personale tecnico trasferito in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Nel limite della disponibilità finanziaria di cui al comma 1 dell'articolo 8 e nell'ammontare massimo di lire 20 miliardi, le regioni e le province autonome possono assumere, anche in deroga ai propri ordinamenti e con procedure d'urgenza, personale tecnico con contratto di diritto privato a tempo determinato, per l'attuazione dei compiti di cui al presente comma.

3. Le autorità di bacino di rilievo nazionale sono autorizzate, a decorrere dal 1° gennaio 1999, secondo le procedure e nei limiti indicati dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a provvedere alla totale copertura dei posti vacanti nelle piante organiche, diminuiti del numero di unità del personale comandato di cui all'articolo 16, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 253, secondo le procedure previste dall'articolo 12, comma 8-quater, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.

4. Per le attività di indagine, monitoraggio e controllo dei rischi naturali e per quelle connesse all'attuazione del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata a rimodulare la dotazione organica del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, anche ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, entro il limite massimo del totale dei posti di ruolo già previsto dalla tabella organica di cui allo stesso decreto n. 106 del 1993. I posti vacanti sono coperti, secondo le procedure di cui all'articolo 39, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, prevedendo apposita riserva di posti non superiore al 50 per cento, per il personale attualmente in servizio, compreso quello con contratto a tempo determinato, e nel rispetto di quanto previsto al comma 16 del medesimo articolo 39.

5. Il Ministro dell'ambiente, per lo svolgimento delle attività di propria competenza di cui al presente decreto, si avvale di una segreteria tecnica composta da venti esperti di elevata qualificazione. Gli esperti sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente per un periodo di due anni; con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinati i compensi spettanti a detti esperti.

6. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, entro il limite delle proprie disponibilità di bilancio, può attivare fino a cento rapporti di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. L'Agenzia può altresì avvalersi, entro il predetto limite finanziario, di un contingente massimo di cinquanta unità di personale appartenente alle amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici, anche economici, ed alle società a partecipazione pubblica in liquidazione; tale personale è posto, previo consenso dell'interessato, in posizione di comando, distacco, aspettativa, o comunque messo a disposizione dell'Agenzia entro quindici giorni dalla richiesta, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti. I relativi costi restano ad esclusivo carico delle amministrazioni pubbliche di appartenenza; sono interamente rimborsati quelli a carico delle società private e degli enti pubblici economici.

7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Comitato dei Ministri di cui al comma 1 dell'articolo 1, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, adotta un programma per il potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico, mirato alla realizzazione di una copertura omogenea del territorio nazionale. Il programma è predisposto, sulla base del censimento degli strumenti e delle reti esistenti, dal Servizio idrografico e mareografico nazionale, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, sentite le autorità di bacino di rilievo nazionale, le regioni e le province autonome ed il Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche. Il programma contiene un piano finanziario triennale, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 8, comma 3, con l'indicazione analitica dei costi di realizzazione e di gestione delle reti. Queste ultime assicurano l'unitarietà, a livello di bacino idrografico, dell'elaborazione in tempo reale dei dati rilevati dai sistemi di monitoraggio, nonché un sistema automatico atto a garantire le funzioni di pre-allarme e allarme ai fini di protezione civile.

ART. 3.

(Disposizioni in materia di termini e di servizio di leva).

1. Nei confronti dei soggetti che, alla data del 5 maggio 1998, erano residenti o avevano sede operativa nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 1998, sono sospesi, sino al 31 dicembre 1998, i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo dal 5 maggio 1998 al

31 dicembre 1998. Sono, inoltre, sospesi per lo stesso periodo tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari o immobiliari, nonché ad ogni titolo di credito avente forza esecutiva creato prima del 5 maggio 1998 e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo. Sono, altresì, sospesi per il predetto periodo i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali, relativamente ai procedimenti di erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. Sono comunque eseguite immediatamente le contestazioni dell'illecito e le consegne dei relativi processi verbali al trasgressore. Le sospensioni relative ai termini previsti dalle norme vigenti per l'esercizio da parte dell'Amministrazione finanziaria dei poteri di accertamento e di verifica di dichiarazioni e di versamenti effettuati dai contribuenti sono disciplinate con ordinanze del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura curano gratuitamente la pubblicazione di rettifica a favore dei soggetti che hanno subito protesti nel periodo di sospensione dei termini, anche ad istanza di chi ha richiesto la levata del protesto.

2. Le controversie relative all'esecuzione di opere pubbliche comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali non possono essere devolute a collegi arbitrali. Sono fatti salvi i lodi già emessi alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali emessi a seguito delle controversie relative all'esecuzione di opere pubbliche di cui al presente comma, il termine previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 è fissato in centottanta giorni.

3. I soggetti interessati al servizio militare o al servizio civile relativamente agli anni 1998 e 1999, residenti nei comuni di

cui al comma 1, anche se già incorporati ed in servizio, possono essere, a domanda, impiegati, fino al 31 dicembre 1999, come coadiutori del personale delle amministrazioni dello Stato, della regione e degli enti territoriali, per esigenze connesse alla realizzazione degli interventi conseguenti agli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998. I soggetti stessi non ancora incorporati possono, altresì, ottenere, a domanda, il differimento della chiamata alle armi fino al 31 dicembre 1999, ovvero l'assegnazione alla sede più vicina al comune di residenza. I soggetti interessati al servizio militare o al servizio civile relativamente agli anni 1998 e 1999, residenti alla data del 5 maggio 1998 nei comuni di cui al comma 1, le cui abitazioni principali siano state oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di inagibilità totale o parziale, sono, a domanda, dispensati dal servizio militare di leva o dal servizio civile e, se già in servizio, ottengono il congedo anticipato.

ART. 4.

(Piani di insediamenti produttivi e rilocazione delle attività produttive).

1. I comuni di cui all'articolo 3, comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individuano, sentita l'unità operativa del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche, di cui all'articolo 4, comma 2, dell'ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998, le aree in condizioni di sicurezza destinate agli insediamenti produttivi, ai fini della rilocazione in queste ultime aree delle attività produttive ubicate nelle zone a rischio di cui all'articolo 1, comma 2, della stessa ordinanza. La deliberazione è pubblicata nel Foglio annunci legali, in due quotidiani a tiratura nazionale, nonché a mezzo di manifesti di avviso alla popolazione, ed è approvata dalla regione o dalle province, ove delegate, entro trenta giorni dalla ricezione; l'approvazione costituisce variante agli strumenti urbanistici a tutti gli effetti di legge. Scaduto il termine di cui

al presente comma per l'adozione della deliberazione da parte del comune, le province provvedono in via sostitutiva.

2. Gli interventi per la realizzazione delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione per le aree di cui al comma 1 sono ricompresi nel piano di cui all'articolo 2 dell'ordinanza indicata al comma 1 e sono realizzati, nei limiti delle risorse finanziarie ivi previste, previa delibera del Comitato di cui all'articolo 3 della stessa ordinanza. Per l'accesso alle aree di cui al comma 1, si applicano le seguenti priorità:

a) attività produttive distrutte o gravemente danneggiate dagli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998 o i cui manufatti costituiscono ostacolo al regolare deflusso delle acque;

b) altre attività produttive ubicate nelle aree a rischio;

c) nuovi insediamenti produttivi.

3. Alle imprese industriali, artigianali, agro-industriali, turistico-alberghiere e agrituristiche, che in conseguenza degli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998 sono state distrutte o hanno subito danni agli immobili, impianti, macchinari e scorte in misura superiore al 50 per cento del loro valore, sono concessi finanziamenti agevolati, a condizione che dette imprese rilocalizzino le proprie attività in condizione di sicurezza, al di fuori delle zone a rischio di cui al comma 1, nell'ambito dello stesso comune o di comuni limitrofi. Detti finanziamenti sono concessi in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 20 dell'ordinanza indicata al comma 1 e sono rapportati al danno subito da beni immobili, impianti, macchinari e scorte e agli oneri per la rilocalizzazione, relativi all'acquisizione di aree idonee, alla realizzazione degli insediamenti e al trasferimento di attrezzature, impianti produttivi e abitazioni funzionali all'impresa stessa, nel limite della pari capacità produttiva, nonchè per la demolizione e il ripristino delle aree dismesse. Il terreno di risulta è acquisito al patrimonio indisponibile del comune. Resta a carico del beneficiario un onere non inferiore al 2 per cento della

rata di ammortamento. I benefici sono complessivamente concessi fino al 95 per cento per spesa prevista non superiore a lire 2 miliardi, fino al 75 per cento per spesa prevista non superiore a lire 10 miliardi e fino al 50 per cento per spesa prevista superiore a lire 10 miliardi. I finanziamenti sono concessi anche alle imprese che contestualmente ampliano la propria capacità produttiva o attuano interventi di innovazione tecnologica, fermi restando i relativi oneri a carico dell'impresa medesima.

4. Il commissario delegato, di cui all'articolo 2 dell'ordinanza indicata al comma 1, sentiti la regione Campania e il comitato di cui all'articolo 3 della stessa ordinanza, stabilisce, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, procedure e modalità per l'erogazione dei benefici di cui al comma 3. Con le stesse modalità si determinano criteri e procedure per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese che documentino di aver subito, in conseguenza dell'evento franoso, una riduzione delle proprie attività produttive. All'erogazione dei finanziamenti provvede il presidente della regione Campania, avvalendosi anche di enti e società a partecipazione regionale. Al fine di agevolare l'accesso al credito, la regione Campania può erogare appositi contributi alle strutture di garanzia fidi già esistenti ed operanti nel territorio regionale.

5. A fronte di un fabbisogno stimato, per gli interventi di cui al presente articolo, in lire 30 miliardi, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi pluriennali di lire 4 miliardi annui, a decorrere dal 1998 e fino al 2007, per la copertura degli oneri di ammortamento dei mutui che la regione Campania è autorizzata a contrarre, anche in deroga al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente. Al relativo onere si provvede con utilizzo delle proiezioni di cui all'autorizzazione di spesa disposta dalla tabella C della legge 27 dicembre 1997, n. 450, riguardante il finan-

ziamento del fondo per la protezione civile, che viene corrispondentemente ridotto di pari importo.

ART. 5.

(Altri interventi a favore delle attività produttive e del lavoro autonomo).

1. Ai fini della concessione nel 1998 delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, con riferimento alle domande relative al primo bando pubblicato dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, alla formazione di un'ulteriore graduatoria delle iniziative ammissibili, relativa alle unità produttive ubicate nei comuni di cui all'articolo 3, comma 1. Nelle predette graduatorie sono inserite:

a) le iniziative riferite alle unità produttive sopra indicate, ivi incluse quelle rivolte alla delocalizzazione delle predette unità produttive;

b) le iniziative per la realizzazione di nuove unità produttive.

2. Le graduatorie di cui al comma 1 sono formate con l'utilizzazione degli indicatori di cui all'articolo 6, comma 4, lettera a), numeri 1, 2, 3, 4 e 5, del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni.

3. Fino al 31 dicembre 1998, per la concessione delle agevolazioni previste dall'articolo 9-septies, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, hanno preferenza le domande presentate dai soggetti di cui al comma 1 della citata disposizione, residenti nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza indicata all'articolo 3, comma 1.

ART. 6.

(Interventi a favore dei comuni).

1. Ai comuni di cui all'articolo 3, comma 1, sono assegnati dal Ministero dell'interno, per l'anno 1998, contributi pari ai minori accertamenti, strettamente connessi agli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998, rispetto al 1997, per l'imposta comunale sugli immobili, la tassa sui rifiuti solidi urbani e l'imposta sulla pubblicità, ciascun tributo singolarmente considerato. I contributi sono assegnati sulla base di analitiche certificazioni verificate dal Ministero dell'interno.

2. Per l'anno 1998 ai comuni di cui al comma 1 è concesso un ulteriore contributo pari al 20 per cento dei contributi ordinari e consolidati assegnati ai comuni per l'anno 1997 e dell'imposta comunale sugli immobili al 4 per mille a suo tempo detratta.

3. Ai pagamenti a carico del bilancio dello Stato a favore degli enti di cui al comma 1 non si applicano, per l'anno in corso, i limiti previsti dal comma 2 dell'articolo 47 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Fermo restando il monitoraggio degli andamenti della spesa dei suddetti enti territoriali, per gli stessi non si applica inoltre la sospensione dei pagamenti prevista dal comma 5 dell'articolo 48 della stessa legge.

4. Ai comuni di cui al comma 1 è comunicata la terza rata dei trasferimenti erariali relativi all'anno 1998, indipendentemente dalla presentazione della certificazione prevista dalla disposizione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati complessivamente in lire 13 miliardi, si provvede con le disponibilità di cui all'articolo 8, comma 6. Gli incrementi di contributi di cui al presente articolo hanno carattere straordinario e non costituiscono base di calcolo per la determinazione dei contributi degli anni successivi.

ART. 7.

(Tutela dei territori montani e attività agro-forestali).

1. Ai fini della salvaguardia e del ripristino delle condizioni di equilibrio del sistema idrogeologico e forestale, la regione Campania e le comunità montane possono avviare nelle zone montane incluse o connesse, sotto il profilo idrogeologico, con le aree di cui all'articolo 1, con priorità per le zone colpite dai disastri idrogeologici del 5 e 6 maggio 1998, specifici programmi di tutela del territorio, individuando prioritariamente i settori e le zone di intervento, i criteri generali per la predisposizione di specifici progetti agro-forestali, nonché le procedure per la presentazione e l'approvazione degli stessi sulla base di parametri tecnico-economici oggettivi.

2. La predisposizione e la realizzazione dei progetti di cui al comma 1 e la gestione della successiva manutenzione, ove prevista, è affidata prioritariamente ai giovani di età inferiore ai 40 anni, associati in società di persone, ovvero in forma cooperativa, a condizione che almeno due terzi dei soci siano in possesso del suddetto requisito di età.

3. All'articolo 17, comma 4, primo periodo, della legge 7 agosto 1997, n. 266, le parole da: « Le economie » fino a: « delle azioni organiche in agricoltura » sono sostituite dalle seguenti: « Le economie derivanti dalle somme destinate alle azioni organiche in agricoltura di cui alle deliberazioni del CIPE del 10 luglio 1985, dell'8 aprile 1987 e del 3 agosto 1988, nonché quelle derivanti dalle somme assegnate dal CIPE per i progetti speciali promozionali in agricoltura di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104 ». Le predette economie possono essere utilizzate anche per interventi di forestazione protettiva-produttiva, ivi comprese le opere di manutenzione e di assetto idrogeologico delle zone di cui al comma 1.

ART. 8.

(Disposizioni finanziarie).

1. Per le attività di individuazione e perimetrazione delle aree a rischio di cui all'articolo 1, comma 1, e per le esigenze di cui all'articolo 2, comma 2, è autorizzata la spesa di lire 100.000 milioni per l'anno 1998 da iscriversi su apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; la ripartizione tra le regioni e le province autonome è effettuata dal Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni ed integrazioni, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

2. Per l'attuazione degli interventi e delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 2, è autorizzata la spesa di lire 170.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 495.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 da iscriversi su apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

3. Per l'attività prevista dall'articolo 2, comma 7, è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 da assegnarsi al Dipartimento per i servizi tecnici nazionali.

4. All'onere di cui ai commi 1, 2 e 3, pari complessivamente a lire 280.000 milioni per l'anno 1998 e a lire 515.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, si provvede, quanto a lire 110.000 milioni per l'anno 1998 e a lire 320.000 milioni annui per ciascuno degli anni 1999 e 2000, mediante riduzione proporzionale delle quote disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto degli accantonamenti iscritti nel fondo speciale di cui alla tabella B allegata alla legge 27 dicembre 1997, n. 450, con esclusione di quelle preordinate per accordi internazionali, per rate di ammortamento mutui, per limiti di impegno, per disegni di legge già approvati dal Consiglio dei Ministri alla data del 3

giugno 1998, nonché per provvedimenti per i quali le commissioni competenti per materia di bilancio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica abbiano espresso parere favorevole alla medesima data; quanto a lire 170.000 milioni per l'anno 1998 e a lire 195.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nell'ambito delle unità previsionali di base 4.2.1.1. e 7.2.1.1. « piani di disinquinamento » dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1998, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 28 agosto 1989, n. 305, come rideterminata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 450.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, commi 4 e 5, valutati complessivamente in lire 1.950 milioni per l'anno 1998 e in lire 18.000 milioni annui a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente parziale riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, all'unità previsionale di base di parte corrente denominata « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. Per la prosecuzione degli interventi urgenti ed indifferibili necessari a fronteggiare l'emergenza nella regione Campania connessa agli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998, nonché per i maggiori oneri sostenuti in occasione della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 nelle regioni Marche e Umbria, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi da iscriversi sul capitolo 7615 dell'unità previsionale di base « Fondo della protezione civile » dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1998.

7. A valere sulle risorse finanziarie di cui al comma 6, un importo pari a lire 3 miliardi è destinato agli interventi urgenti sui beni del patrimonio storico-artistico della regione Campania danneggiati dagli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998, individuati dalle competenti sovrinten-

denze per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici e da ricomprendere nel piano di cui all'articolo 4, comma 2, e l'importo di lire 27 miliardi è assegnato al commissario delegato di cui all'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2669 del 1° ottobre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 dell'8 ottobre 1997, per la prosecuzione degli interventi urgenti sui beni del patrimonio storico-artistico disposti dalla medesima ordinanza.

8. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato dell'8 per mille per l'IRPEF, iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998 ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

9. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 9.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 5094 – sezione 2)

EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Al comma 2, aggiungere all'inizio le seguenti parole: A seguito dell'individuazione di cui al precedente comma 1.

1. 6. Russo.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: ai commi 1 e 2 con le seguenti: al comma 1.

1. 5. Russo.

Al comma 5-bis, alla fine del secondo periodo, dopo le parole: patrimonio indisponibile della regione aggiungere la seguente: ovvero.

1. 3. Russo.

Al comma 5-bis, capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: la Giunta regionale dispone con la seguente: disporre.

1. 4. Russo.

ART. 2.

Al comma 1, primo periodo, alle parole: del presente decreto premettere le seguenti: della legge di conversione.

2. 1. Russo.

Sopprimere il comma 2.

2. 2. Russo.

Sopprimere il comma 6.

2. 3. Russo.

ART. 3.

Al comma 2, sopprimere il primo e il secondo periodo.

*** 3. 1.** Radice, Stradella.

Al comma 2, sopprimere il primo e il secondo periodo.

*** 3. 2.** Marinacci, Fabris.

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

3. 3. Russo.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I predetti provvedimenti giurisdizionali e lodi arbitrali non possono essere oggetto di istanze di sospensione in via cautelare da parte dell'Amministrazione soccombente che non potrà opporsi all'esecuzione né agli atti esecutivi successivi alla scadenza del termine fissato dal presente comma.

3. 4. Russo.

ART. 4.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: dalla data di entrata in vigore, aggiungere le seguenti: della legge di conversione.

4. 1. Russo.

ART. 5-bis.

Al comma 1, dopo le parole: coltivatori diretti aggiungere le seguenti: imprenditori agricoli.

5-bis. 1. Russo.

Al comma 1, sopprimere le parole: o in zone contermini.

5-bis. 2. Russo.

ART. 8.

Al comma 2 sostituire le parole: Ministero dell'ambiente con le seguenti: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

8. 1. Russo.

(A.C. 5094 — sezione 3)**ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

premesso che:

preso atto delle frequenti dichiarazioni di emergenza per i movimenti franosi e altri gravi dissesti idrogeologici in seguito a calamità naturali di molte parti del territorio nazionale;

il nostro Paese vive ormai in una situazione di permanente stato di emergenza per frane, alluvioni, terremoti ed eruzioni vulcaniche;

i dissesti idrogeologici in 45 anni hanno interessato 4.568 comuni (il 56 per cento del totale), i morti 3.488, per una spesa di 33.299 miliardi;

sono stati colpiti da terremoti 1.686 comuni (21 per cento del totale) in 14 regioni, con 4.160 morti e 792.213 senza tetto, i cui costi erogati per un primo intervento sono stati quantificati in 106.527;

è urgente e necessaria una adeguata e omogenea conoscenza geologica del territorio del nostro Paese, che si realizza tramite la produzione di una nuova e dettagliata cartografia geologica e di carte geotematiche derivate;

sono pesanti i ritardi, l'Italia è l'unico Paese in Europa che non ha il proprio territorio coperto da una carta geologica in scala 1:50.000 mentre la Francia è arrivata alla terza edizione della carta geologica alla stessa scala;

la relativa attività di trasformazione del territorio ha accresciuto fortemente il livello di vulnerabilità e di rischio, in conseguenza della disomogeneità del livello conoscitivo del territorio nazionale; se ne è avuto parziale riscontro nei provvedimenti che hanno consentito l'avvio del rilevamento solo per il 20 per cento circa dei fogli geologici che coprono il territorio nazionale (136 su 625 totali); se tale rilevamento rimanesse fine a se stesso, risul-

terebbe amplificata la disomogeneità delle conoscenze geologiche del territorio nazionale, che è solo parzialmente coperto dalla Carta geologica realizzata negli anni '60, ma solo in scala 1:100.000;

considerato che:

per arrivare alla produzione della nuova Carta geologica d'Italia in scala 1:50.000 omogenea sull'intero territorio nazionale, e che rappresenta una scala di semidettaglio quale prodotto di sintesi di nuovi rilevamenti a scala 1:10.000, è necessario finanziare i restanti 516 fogli e potenziare il coordinamento e le necessarie sinergie tra i soggetti preposti ovvero il Servizio geologico nazionale, le regioni e la Comunità scientifica (CNR e università);

a costi attuali l'investimento complessivo è stimabile in circa 1.000 miliardi, di cui 600 per la cartografia geologica di base e l'informatizzazione e 400 da destinare alle cartografie a rischio, principalmente quello idrogeologico;

predisponendo un programma decennale di spesa dell'ordine di 80/100 miliardi annui, rilevante sarebbe il relativo riflesso occupazionale, stimabile circa 500-600 geologici e informatici all'anno, più altri 200-300 ricercatori, visto il necessario coinvolgimento del CNR e di gran parte delle Università italiane;

la realizzazione del progetto, oltre a favorire nuova occupazione a livello locale e la crescita di strutture tecniche regionali, porterebbe nel breve-medio termine "economia di spesa", in relazione ad una più mirata e responsabile programmazione territoriale basata su nuovi strumenti conoscitivi, consentirebbe una migliore definizione locale della realtà e rischio geologico, creando una indispensabile e quanto mai necessaria opera di prevenzione dalle potenziali catastrofi e costituendo un ulteriore elemento di riallineamento del nostro Paese a livello europeo;

impegna il Governo

ad attivare in tempi rapidi e risolutivi le opportune iniziative per la risoluzione

del problema della conoscenza geologica in Italia e della sua applicazione, con strumenti e prodotti geologici e geotematici derivati, compresi quelli di pericolosità e di rischio a scala locale, a partire dalla prossima legge finanziaria;

a stanziare nella prossima finanziaria per il 1999 i fondi necessari alla prosecuzione della Carta geologica nazionale, 1:50.000 e 1:10.000.

9/5094/1. Gerardini, Zagatti, Bandoli, Vigni.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

La Camera,

premesso che:

la gravità delle calamità naturali, avvenute su tutto il territorio nazionale con il coinvolgimento di milioni di cittadini e di un vasto tessuto socio-economico del Paese, ha evidenziato, anche dal recente episodio che ha colpito la Campania, l'estrema fragilità dell'assetto idrogeologico e l'inefficienza di iniziative per la difesa del suolo;

gran parte del territorio nazionale è stato oggetto, di abbandono continuo e sistematico di ogni tutela ed è in una situazione di gravissimo rischio;

sono attualmente visibili i danni dei passati eventi calamitosi, molto spesso rimasti senza l'individuazione di responsabilità precise, ma certamente dovuto all'incuria, alla mancanza di una lotta convinta all'abusivismo edilizio, all'assenza pressoché totale di controlli, ed autorizzazioni di dubbia legittimità, alla lentezza nella elaborazione delle progettazioni e della realizzazione di un organico ed efficiente sistema di monitoraggio e di interventi;

la necessaria manutenzione del territorio costituisce un atto di prevenzione contro i danni e per lo sviluppo socio-economico soprattutto nel comparto turistico ed agricolo e quindi un presupposto

per un miglioramento della vivibilità di tutti i cittadini ed una possibilità di sviluppo di una nuova occupazione;

un'assidua ed efficace attenzione alle problematiche ambientali rappresenta di per sé un allontanamento dalle situazioni emergenziali e soprattutto una riduzione delle risorse quasi interamente impegnate a seguito delle gravi calamità naturali e talvolta oggetto di successive indagini di tipo giudiziario circa la propria congrua utilizzazione;

il Parlamento, attraverso l'indagine conoscitiva promossa da un comitato paritetico bicamerale, ha analizzato a fondo e individuato i ritardi nell'attuazione della legge n. 183 del 1989 e i limiti intrinseci della legge stessa, proponendo altresì le linee delle correzioni necessarie;

è emersa ancora una volta incontestabilmente la persistenza di una grave confusione, sovrapposizione e dispersione dei poteri e delle competenze a livello dell'amministrazione statale, persistenza che rende ancora più difficile il rapporto tra questa, le regioni, le autorità di bacino e la molteplicità di soggetti, agenzie, servizi, enti e corpi che operano per la prevenzione del rischio e per la tutela del territorio, il quale ha una sua unicità inscindibile;

si rende urgente e necessario individuare, oltre alle modifiche della legislazione vigente e all'ulteriore impegno di risorse, un centro di responsabilità politica nazionale in materia di difesa del suolo, ambiente e territorio con funzioni di indirizzo, volano, punto di riferimento, coordinamento e controllo delle azioni che devono essere condotte dall'insieme complesso di soggetti istituzionali e agenzie pubbliche preposti ai vari livelli alla pianificazione territoriale, alla gestione delle azioni di manutenzione ordinaria dei bacini e alla prevenzione e riduzione del rischio idrogeologico;

la legge 15 marzo 1997, n. 59 recante "delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed

enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”, ha delineato precisi obiettivi di riorganizzazione e di ristrutturazione dei ministeri sulla base di una più precisa individuazione di specifiche competenze, funzioni e responsabilità;

impegna il Governo

in sede di programmazione economica nella legge finanziaria del 1999 a prevedere un piano triennale per tutte le iniziative concernenti l'assetto idrogeologico, ed in particolare i controlli del territorio e la sua manutenzione, con lo stanziamento di risorse economiche nella misura richiesta dal raggiungimento di tali obiettivi;

a procedere all'accorpamento delle competenze allo Stato in materia di difesa del suolo, riorganizzandole in capo ad un unico dicastero, quale prima riorganizzazione delle competenze ministeriali da attuarsi attraverso il tempestivo esercizio della delega di cui alla legge n. 59 del 1997;

ad avviare iniziative anche di tipo legislativo che aggiorni la legge n. 183 del 1989 e successive modificazioni fra cui le leggi n. 493 del 1993, n. 225 del 1992, la n. 36 del 1994, tenendo conto delle indicazioni espresse nel documento del Comitato paritetico per l'indagine conoscitiva sulla difesa del suolo, condivise all'unanimità dai commissari e della relazione complessiva della Commissione Ambiente della Camera dei deputati, contenuta nel doc. XIV, n. 1.

9/5094/2. *(Nuova formulazione)* Zagatti, Gerardini, Bandoli, Vigni.

La Camera,

considerato che:

con il provvedimento n. 5094 il Governo adotta, tra l'altro, misure a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania;

alcune delle misure contenute nel testo riguardano agevolazioni ed aiuti in favore delle attività produttive ivi insediate, che abbiano subito gravi danni;

il contenuto del provvedimento, in merito a quanto precedentemente evidenziato, risulta sufficientemente attento agli aspetti inerenti alle attività produttive di quella zona, ma in alcune parti migliorabile;

impegna il Governo

ad inserire, tra le misure previste in favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania, disposizioni finalizzate all'istituzione di uno sportello unico per le imprese della zona (collocabile, ad esempio, presso il BIC di Salerno), onde consentire ad esse un agevole disbrigo di tutti gli adempimenti burocratici;

a realizzare un maggiore decentramento amministrativo ed operativo in favore degli enti regionali, così come richiesto dai presidenti delle regioni, durante l'indagine conoscitiva sulle frane campane;

a snellire ulteriormente le procedure per accelerare il rapido trasferimento dei finanziamenti previsti nel testo.

9/5094/3. Di Comite, Russo.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

La Camera,

premesso che:

tra i criteri di ripartizione delle somme di cui alla legge 10 maggio 1989 n. 183 attualmente sono considerati soltanto quelli concernenti superficie e popolazione per bacino demografico;

per una più coerente redistribuzione finanziaria della spesa riferita alla citata legge — attesa l'attinenza delle finalità di vincolo idrogeologico con quella della difesa del suolo — sembra opportuno inserire accanto ai suddetti criteri di ri-

partizione anche le superfici vincolate ai sensi del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267;

impegna il Governo

affinché per le future ripartizioni delle risorse finanziarie attribuite ai sensi della legge n. 183 del 1989 si tenga conto tra i parametri di ripartizione, oltre a quelli relativi alla superficie ed alla popolazione in ciascun bacino, anche di quello del vincolo per scopi idrogeologici di cui al Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 e del relativo Regolamento di applicazione.

9/5094/4. Molinari, Boccia, Domenico Izzo, Sica, Pittella.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

La Camera.

esaminato il disegno di legge n. 5094, di conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania;

considerato che l'articolo 8-bis contiene disposizioni a favore dei proprietari di immobili situati nel comune di Niscemi, prevedendo contributi a fondo perduto per la delocalizzazione degli immobili ad uso di residenza principale danneggiati dagli eventi di dissesto idrogeologico verificatisi il 12 ottobre 1997;

tenuto conto che il comma 1 dell'articolo 8-bis, ai fini della definizione del contributo, fa riferimento esclusivamente alla superficie abitabile dell'immobile delocalizzato;

impegna il Governo

a tener conto, nella definizione dei contributi, anche delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli immobili delocalizzati.

9/5094/5. Pittino, Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 5094, di conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania;

considerato che l'articolo 6, comma 1, prevede la compensazione da parte dello Stato dei mancati introiti dei comuni colpiti dall'evento calamitoso del 5 e 6 maggio 1998, relativamente all'imposta comunale sugli immobili, la tassa sui rifiuti solidi urbani e l'imposta sulla pubblicità;

valutato che la disposizione non fa riferimento ai mancati « versamenti » annuali effettivi, bensì ai minori « accertamenti »;

tenuto conto che il termine « accertamenti » si limita ad indicare soltanto le entrate alle quali i comuni avrebbero diritto, falsando i dati contabili reali;

tenuto conto altresì che un eventuale scostamento dell'ammontare delle entrate effettive dalle entrate alle quali un comune avrebbe diritto indica che il comune medesimo non è in grado di effettuare un adeguato controllo del suo territorio;

impegna il Governo

a sorvegliare attentamente le effettive minori entrate connesse alla sospensione dei termini delle imposte comunali e ad adeguare a queste verifiche il trasferimento dei fondi ai comuni.

9/5094/6. Fongaro, Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Parolo, Pittino.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 5094, di conversione in legge del decreto-legge 11

giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania;

considerato che l'articolo 8-ter prevede incentivi per l'avvio di nuove attività agricole nei terreni ricompresi nelle fasce A e B del piano-stralcio del Po, resisi liberi a seguito di delocalizzazione delle attività produttive, non tenendo conto che l'articolo 23, comma 6-septies, del decreto-legge n. 6 del 1998, ha esteso gli incentivi per la rilocalizzazione delle attività produttive, originariamente previsti per le imprese industriali, artigianali, commerciali, di servizi e turistico-alberghiere, anche ai titolari di aziende agricole;

impegna il Governo

a chiarire, con un'apposita circolare, se e in quali casi il citato articolo 8-ter si riferisce anche ai terreni resisi liberi a seguito della delocalizzazione di attività agricole evitando il cumulo dei benefici.

9/5094/7. Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Parolo, Pittino.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 5094, di conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania;

considerato che, sia in sede di presentazione del programma del Governo alla Commissione ambiente, sia in sede di esame di precedenti decreti-legge riguardanti il settore della protezione civile, il Governo medesimo si è impegnato a predisporre una legge quadro per la gestione delle emergenze conseguenti le calamità naturali;

ritenuta opportuna una normativa organica che disciplini l'intervento dello

Stato in tutti i casi ove si verificano calamità naturali, permettendo di affrontare in modo uniforme le problematiche connesse ed evitando misure dal carattere straordinario, che spesso creano scontri a livello amministrativo e politico e arrecano pregiudizio alla semplificazione, alla chiarezza e al riordinamento della legislazione;

impegna il Governo

ad elaborare, in accordo con il Dipartimento della protezione civile, un progetto di legge-quadro sulla protezione civile e la gestione delle calamità naturali, al fine di evitare l'emanazione di provvedimenti dal carattere straordinario e di urgenza, che spesso vengono stravolti dall'inserimento di disposizioni riguardanti interventi di interesse localistico e settoriale, estranei all'oggetto principale dei provvedimenti stessi.

9/5094/8. Formenti, Oreste Rossi, Guido Dussin, Fongaro, Parolo, Pittino.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 5094, di conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania;

considerato che l'articolo 7, comma 1, dispone interventi diretti al ripristino degli equilibri dell'ecosistema agro-forestale da parte della regione Campania e delle comunità montane, limitatamente alle zone montane incluse o connesse, sotto il profilo idrogeologico, con i comuni colpiti dai disastri idrogeologici del 5 e 6 maggio 1998;

tenuto conto che i problemi di progressivo abbandono dei terreni collinari e montani, di abbandono dell'agricoltura marginale, di omessa cura dei canali di scolo, non sono purtroppo un'esclusiva della regione Campania, ma si riscontrano su tutto il territorio nazionale;

considerato altresì che il testo originario del decreto-legge estendeva tali interventi di tutela dei territori montani a tutte le zone montane interessate dai piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico, di cui all'articolo 1;

impegna il Governo

ad estendere gli interventi per la tutela del territorio montani e le attività agro-forestali, di cui all'articolo 7, comma 1, a tutte le zone montane del territorio nazionale soggette a rischio idrogeologico.

9/5094/9. Parolo, Oreste Rossi, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 5094, di conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania;

considerato che l'articolo 5, commi 1 e 2, prevede la formazione di una graduatoria *ad hoc* per le domande di agevolazioni ai sensi della legge n. 488 del 1992 presentate dalle imprese localizzate nei comuni della Campania colpiti dalle calamità naturali del maggio 1998;

tenuto conto che la norma non riserva una quota prestabilita di risorse a queste domande, che concorrono, quindi, con quelle presentate da altre imprese;

impegna il Governo

nella distribuzione delle agevolazioni, di cui alla legge n. 488 del 1992, ad evitare di danneggiare le imprese che concorrono con le imprese della Campania e che hanno già maturato il diritto di essere incluse nelle graduatorie.

9/5094/10. Guido Dussin, Oreste Rossi, Formenti, Fongaro, Parolo, Pittino.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge in conversione prevede che le controversie relative ad opere pubbliche comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali non possano essere devolute a collegi arbitrali, ancorché sia stata già sottoscritta apposita clausola compromissoria, facendo salvi i lodi già emessi e le controversie per le quali, alla data di entrata in vigore del decreto, sia stata già notificata, la domanda di arbitrato;

la disposizione in proposito costituisce, in ogni caso, un provvedimento autoritativo derogatorio del principio di conservazione dei patti contrattuali già sottoscritti, ma non elimina, con questo, il contenzioso in atto;

in particolare per quanto riguarda le opere di ricostruzione post-terremoto della Campania comprese nel titolo VIII della legge n. 219 del 1981, il Governo, a più riprese nel corso degli anni 1996 e 1997, ha fatto ricorso alla decretazione di urgenza, poi non convertita, per definire le controversie in corso, scaturenti dalla attuazione del predetto titolo VIII, senza perseguire un concreto confronto con le altre parti utile a pervenire ad un concreto e positivo risultato;

a tutt'oggi, sull'argomento, restano depositati agli atti della Camera dei deputati i disegni di legge presentati separatamente da esponenti di maggioranza e dall'opposizione di cui uno, recante il numero AC 2941, ha già iniziato il suo iter esaminativo ad oggi sospeso.

Tanto premesso,

impegna il Governo

a ricercare, entro il più breve tempo possibile, una intesa con le parti sociali interessate onde favorire la più rapida approvazione di una legge che ponga definitiva-

mente termine al contenzioso scaturito dall'attuazione del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219.

9/5094/11. Russo.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge in conversione prevede che il Comitato dei ministri definisca, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i programmi di intervento urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico;

la definizione dei programmi predetti, unitamente agli adempimenti di cui al comma 1 dello stesso articolo, è subordinata alla adozione, da parte dello stesso Comitato dei ministri di intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un apposito atto di indirizzo e coordinamento;

l'articolo 8, comma 2, del decreto in conversione prevede stanziamenti appositi, a valere sull'esercizio 1998 e sugli esercizi 1999 e 2000, per il finanziamento dei programmi di intervento di cui al comma 2 dell'articolo 1;

l'attuale formulazione del comma 2 articolo 1 del decreto-legge in conversione si presta a dar luogo ad una procedura di assegnazione dei fondi ex comma 2 articolo 8 in tempi paralleli al processo di identificazione delle aree a rischio da parte delle regioni e delle autorità di bacino, con la conseguente possibilità di sovrapposizioni e disfunzioni dell'attività amministrativa in assenza della necessaria concertazione fra Stato ed Enti locali.

Tanto premesso,

impegna il Governo

e, per esso, il Comitato dei ministri di cui al comma 1 dell'articolo 1, anche in sede

di emanazione dell'atto di indirizzo di cui all'articolo 1, comma 2, a coordinare la assegnazione dei fondi di cui all'articolo 8, comma 2, con il processo di identificazione delle aree a rischio da parte delle regioni e delle autorità di bacino ed a procedere alla definizione dei programmi di intervento urgente di cui al comma 2 dell'articolo 1 evitando ogni parallelismo delle risorse, individuando invece precise priorità, procedendo nel contempo alla perimetrazione delle aree a rischio da parte delle autorità di bacino e delle regioni.

9/5094/12. Cesaro, Russo.

La Camera,

esaminati il decreto-legge n. 180 del 1998 recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania;

vista la necessità di favorire in ogni ambito la ripresa delle aree colpite da calamità naturali, sia attraverso interventi privati che pubblici, modernizzando le strutture e avvicinando per quanto possibile le Istituzioni pubbliche ai cittadini così duramente colpiti;

valutata la necessità che, rispetto a tali obiettivi, l'azione di solidarietà del paese deve andare nella direzione di ricomprendere una maggiore funzionalità degli uffici pubblici inclusi quelli giudiziari;

impegna il Governo

a istituire nella Corte di appello di Salerno, presso il tribunale di Nocera Inferiore, la sezione distaccata di Sarno.

9/5094/13. Manzione, Antonio Rizzo, Nocera, Bonito, Pisapia, Abbate, Stajano, Marotta.

La Camera dei deputati

visto il reiterarsi di provvedimenti che trattano la materia delle calamità naturali in tutte le loro manifestazioni;

considerato che anche in questa occasione non si è provveduto ad individuare una qualche forma di intervento per le famiglie dei deceduti o per quanti restano infortunati in conseguenza dell'evento calamitoso;

considerato che in altre occasioni (ad esempio per alluvione in Piemonte) è stata prevista una forma di intervento dell'INAIL sia in via temporanea che in via continuativa;

visto il parere del Comitato per la legislazione che ha sottolineato l'opportunità di regolamentare con una disciplina organica l'intervento dello stato in modo da non dover ricorrere a misure di carattere straordinario

impegna il Governo

a valutare l'adottabilità di un provvedimento volto a provvedere che:

1. Ai cittadini rimasti invalidi, deceduti o dispersi a seguito di calamità naturali avvenute nei comuni individuati ai sensi della normativa vigente, è riconosciuta la qualifica di infortunato sul lavoro.

2. Ai cittadini riconosciuti permanentemente inabili da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni viene immediatamente corrisposta, qualunque sia il grado di invalidità riportato, una rendita provvisoria, calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industriale e ragguagliata da una inabilità del 50 per cento. Entro un anno dalla costituzione della rendita, i singoli beneficiari saranno sottoposti ad accertamenti medico-legali da parte dell'INAIL per la esatta individuazione del grado di inabilità permanente. Ove, in sede di tali accertamenti, si riscontrerà, ai sensi delle norme di cui al titolo I del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, un grado di inabilità permanente inferiore al 50 per cento, le somme eccedenti l'accertato grado di inabilità, corrisposte in data

successiva all'accertamento, saranno recuperate dall'Istituto erogatore mediante rateazione, che comunque non potrà superare le 60 rate.

3. Ai superstiti di cittadini deceduti o dispersi in conseguenza degli eventi di cui alla presente legge vengono immediatamente corrisposti l'assegno di morte, le rendite e le altre prestazioni previste dal Testo Unico di cui al comma 2 per i requisiti dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro o malattia professionale; le rendite ai superstiti sono calcolate sulla base del minimale retributivo del settore industriale di cui al titolo I del Testo Unico sopracitato.

4. Ai cittadini riconosciuti temporaneamente inabili in conseguenza degli eventi di cui alla presente legge da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni è corrisposta immediatamente l'indennità giornaliera per inabilità temporanea per un periodo non superiore a sei mesi calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industriale, prorogabile per altri sei mesi.

5. Ai cittadini che prestano attività di volontariato nei comuni individuati ai sensi del comma 1 del presente articolo, a decorrere dalla data dell'11 giugno 1998 nei casi di incidente o di infortunio per cause inerenti la loro attività a favore delle popolazioni colpite dall'alluvione, è riconosciuto il trattamento infortunistico previsto per i lavoratori dipendenti dell'industria. È fatto obbligo a coloro che prestano opera di volontariato di comunicare la loro presenza al sindaco del comune in cui intendono prestare la loro attività.

6. Le prestazioni di cui ai precedenti commi sono anticipate dall'INAIL con il sistema della gestione per conto, disciplinata dal decreto del Ministro del tesoro in data 10 ottobre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1986, e rimborsata dalle regioni e province autonome alle quali è concesso, a carico del fondo per la protezione civile, un contributo valutato sulla base dell'onere occorrente per riscattare, ad estinzione di ogni onere futuro, il valore capitale, determinato in base alle tabelle di cui al primo

comma dell'articolo 39 del Testo Unico di cui al comma 2 delle rendite costituite dall'INAIL ai sensi del presente articolo.

7. Restano salvi i diritti alle maggiori prestazioni previste dal testo Unico di cui al comma 2, ove ne ricorrano i presupposti.

9/5094/14. Volontè, Manzione, Teresio Delfino.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

La Camera,

considerato che per finanziare il provvedimento in esame è stata prelevata

la somma di lire 874 milioni dal capitolo 9001, rubrica n. 18, voce n. 6 del Ministero per i beni culturali « Fondo speciale rifacimento della cinta muraria di Cittadella »,

vista l'importanza culturale dell'opera a cui sono stati sottratti i fondi sopra citati,

impegna il Governo

a provvedere al nuovo finanziamento di pari importo in occasione del prossimo assestamento di bilancio.

9/5094/15. Rodeghiero.